



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
**Ufficio federale di polizia fedpol**

# RAPPORTO 2012

**Maggio 2013**

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA  
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

**TEMI**

---

Statistica

---

Tipologie

---

La prassi di MROS

---

Internazionale

---

Link su Internet

---



# MROS

## 15° rapporto d'attività

Maggio 2013

## 2012

---

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

**Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## Indice

1. Prefazione	3
2. Statistica annuale MROS	5
2.1. Visione complessiva statistica MROS 2012	5
2.2. Osservazioni generali	6
2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto	6
2.2.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi	8
2.2.3 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305ter cpv. 2 CP)	10
2.2.4 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	14
2.2.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni	18
2.2.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	21
2.3. Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	23
2.3.1 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)	23
2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)	25
2.4. Finanziamento del terrorismo	27
2.5. Statistica dettagliata	31
2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	31
2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	34
2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	37
2.5.4 Le banche	40
2.5.5 Elementi che suscitano sospetto	43
2.5.6 Genere del reato preliminare	46
2.5.7 Domicilio della controparte	50
2.5.8 Nazionalità della controparte	52
2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico	54
2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico	56
2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	58
2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	61
3. Tipologie (dalla casistica del 2012)	65
3.1. Dipinti occultati	65
3.2. Casa di tolleranza nei Caraibi	66
3.3. Crediti concessi in cambio di tangenti	66
3.4. Un diamante non è per sempre	67
3.5. Decollo nel settore energetico sudamericano	68
3.6. Affare immobiliare con documenti falsificati	68
3.7. Commercio ambulante per vie traverse	69
3.8. Amore fraterno	70
3.9. Carri armati per l'Africa	70
3.10. Pizzo pagato con proventi del traffico di droga?	71
3.11. Deposito segreto, ovvero: materiale probatorio portato al sicuro	72
3.12. L'occasione fa l'uomo ladro	73
3.13. Operazioni di cambio	74

---

3.14. Les jeux sont faits, rien ne va plus!	74
4. La prassi di MROS	76
4.1. Confisca di beni patrimoniali a favore della Confederazione Svizzera nonostante un decreto d'abbandono e trattamento statistico da parte di MROS	76
4.2. Obbligo per le autorità di perseguimento penale di comunicare le decisioni a MROS (art. 29a cpv. 2 LRD) e trattamento statistico da parte di MROS	77
4.3. Modifica della legge sul riciclaggio di denaro	78
4.4. Equiparazione dei regimi a un'organizzazione criminale: obbligo di comunicazione	79
4.5. Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti a MROS	81
4.6. Sentenze giudiziarie	83
4.6.1 Obbligo di comunicazione e segreto professionale degli avvocati	83
5. Organi internazionali	86
5.1. Gruppo Egmont	86
5.2. GAFI/FATF	88
6. Link su Internet	90
6.1. Svizzera	90
6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	90
6.1.2 Autorità di vigilanza	90
6.1.3 Organismi di autodisciplina	90
6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali	91
6.1.5 Altri	91
6.2. Uffici e organizzazioni internazionali	91
6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri	91
6.2.2 Organizzazioni internazionali	91
6.3. Altri Link	92

## 1. Prefazione

Con oltre tre miliardi di franchi segnalati nelle comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), nel 2012 è stata eguagliata la somma record registrata nel 2011.

Con 1585 segnalazioni inviate a MROS il numero di comunicazioni per sospetto riciclaggio di denaro resta elevato anche nel 2012, sebbene risulti leggermente inferiore a quella dell'anno precedente. Occorre tuttavia ricordare che il 2011 è stato un anno straordinario caratterizzato dagli eventi politici che hanno interessato determinati Paesi e dal numero elevato di comunicazioni inviate dalle agenzie di trasferimento di fondi. Nel 2012 non si sono invece registrati avvenimenti simili. Se si prescindesse dalle comunicazioni correlate alle circostanze particolari summenzionate, il numero di segnalazioni pervenute a MROS nel 2012 supererebbe quello dell'anno precedente. Il 2011 e il 2012 possono quindi essere definiti, senza ombra di dubbio, come due anni record.

Una particolarità riscontrata nell'anno in esame è il numero relativamente basso di casi complessi. Per casi complessi s'intendono i casi in cui una comunicazione riguarda un numero elevato di persone fisiche e giuridiche che sono sottoposte alle ricerche e verifiche di MROS. In linea di principio tali casi alla fine vengono riuniti in un'unica analisi. Il numero ridotto di casi complessi pervenuti nel 2012 ha tuttavia comportato un onere lavorativo maggiore per MROS, poiché ogni singolo caso è stato oggetto di un'analisi separata. Per quanto concerne i presunti reati preliminari, la graduatoria è tuttora primeggiata dalla truffa. Tuttavia, la lieve flessione del numero di comunicazioni pervenute complessivamente nell'anno in esame, si rispecchia anche nel leggero calo dei casi segnalati in relazione con il reato preliminare di truffa. Rispetto al 2011 sono invece aumentati i casi relativi ad altri reati preliminari quali la corruzione e l'appropriazione indebita. Il numero di casi in cui la corruzione costituisce reato preliminare è quindi più elevato rispetto al 2011, anno in cui MROS aveva già osservato una netta crescita di tali casi riconducibile agli eventi politici in determinati Paesi.

Nel 2012 MROS ha partecipato attivamente a due progetti legislativi di grande rilevanza. Il primo progetto verte sulla modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) finalizzata a consentire all'Ufficio di comunicazione di scambiare informazioni finanziarie con i suoi omologhi esteri. Lo scambio d'informazioni finanziarie era un requisito posto dal Gruppo Egmont. Dopo essere stato sottoposto a consultazione, il 27 giugno 2012 il progetto di legge è stato licenziato dal Consiglio federale e trasmesso all'Assemblea federale. Il Consiglio degli Stati lo ha approvato l'11 dicembre 2012 e il Consiglio nazionale il 21 marzo 2013.

Il secondo progetto al quale MROS ha collaborato attivamente concerne la realizzazione delle raccomandazioni rivedute del Groupe d'Action financière (GAFI), adottate da quest'ultimo il 16 febbraio 2012. Il gruppo di lavoro diretto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali è intervenuto su diversi fronti al fine di adempiere integralmente gli standard internazionali. Il progetto di legge e il relativo rapporto esplicativo sono attualmente in fase di consultazione. Un elemento fondamentale è costituito dalla modifica del sistema di comunicazione di sospetti e riguarda, pertanto,

direttamente MROS. Si tratta in sostanza di abrogare il blocco automatico di cinque giorni disciplinato dall'articolo 10 LRD per i beni patrimoniali segnalati in una comunicazione di sospetto inviata in virtù dell'articolo 9 LRD. Tale abrogazione dovrebbe consentire a MROS di eseguire le analisi approfondite necessarie, un compito che attualmente è spesso reso difficile dall'obbligo di rispettare i cinque giorni sanciti dalla LRD. Il progetto prevede inoltre l'abrogazione del diritto di comunicazione previsto dall'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 del Codice penale. Questi due punti erano infatti stati motivo di critica da parte del GAFI in occasione dell'ultima valutazione della Svizzera.

Berna, maggio 2013

Judith Voney, avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

## 2. Statistica annuale MROS

### 2.1. Visione complessiva statistica MROS 2012

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2012 – 31.12.2012)

Numero di comunicazioni	2012		+/-	2011	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
<b>Totale pervenuto</b>	<b>1585</b>	<b>100.0%</b>	-2.5%	1625	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1355	85.5%	-7.9%	1471	90.5%
Non trasmesse	230	14.5%	49.4%	154	9.5%
Pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%

#### Ramo d'attività dell'intermediario finanziario

Banche	1050	66.2%	-2.8%	1080	66.4%
Agenzie di trasferimento di fondi	363	22.9%	-4.2%	379	23.3%
Fiduciarie	65	4.1%	4.8%	62	3.8%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	49	3.1%	81.5%	27	1.7%
Avvocati e notai	12	0.7%	-61.3%	31	1.9%
Assicurazioni	9	0.6%	-18.2%	11	0.7%
Carte di credito	22	1.4%	120.0%	10	0.6%
Case da gioco	6	0.4%	0.0%	6	0.4%
Operazioni in valute estere	0	0.0%	-100.0%	7	0.4%
Agenti in valori di borsa	1	0.1%	N/A	0	0.0%
Altri	4	0.2%	33.3%	3	0.2%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	1	0.1%	-80.0%	5	0.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	3	0.2%	200.0%	1	0.1%
Uffici di cambio	0	0.0%	-100.0%	3	0.2%

#### Fondi implicati in CHF

(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)

Somma totale	3'150'575'049	100.0%	-4.0%	3'280'578'413	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	2'832'005'244	89.9%	-12.1%	3'222'909'651	98.2%
Somma delle comunicazioni pendenti		0.0%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	318'569'806	10.1%	452.4%	57'668'762	1.8%


Valore medio delle comunicazioni (totale)	1'987'745			2'018'817	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	2'090'041			2'190'965	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	1'385'086			374'472	

## 2.2. Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) il 2012 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti:

1. lieve calo del numero di comunicazioni di sospetto rispetto all'anno precedente;
2. la quantità di beni patrimoniali segnalati è molto elevata come nel 2011;
3. leggera diminuzione della quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto alle autorità di perseguimento penale.

### 2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto




Le 1585 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2012 a prima vista sembrano denotare un lieve calo (di 40 segnalazioni) rispetto all'anno precedente. Questa circostanza non deve tuttavia indurre a conclusioni affrettate. Infatti, occorre ricordare che il 2011 è stato un anno eccezionale per due motivi: innanzitutto per gli eventi politici che hanno interessato determinati Paesi e, in secondo luogo, per il numero particolarmente elevato di segnalazioni inviate dalle agenzie di trasferimento di fondi. Nel 2011 gli eventi sul piano politico internazionale avevano generato 139 comunicazioni di sospetto. Nell'anno in esame MROS ha ancora ricevuto 22 segnalazioni correlate a tali eventi. La diminuzione di 40 comunicazioni registrata nel 2012 va quindi relativizzata poiché nell'anno in esame non si è verificata alcuna circostanza straordinaria cui ascrivere le segnalazioni pervenute. Questo significa che se si prescinde dalle comunicazioni trasmesse in relazione agli eventi politici in

determinati Paesi, il numero delle segnalazioni pervenute nel 2012 sarebbe più elevato rispetto a quello del 2011. Si giunge alla medesima conclusione se si considera il secondo motivo alla base dell'aumento delle comunicazioni nel 2011, ovvero le segnalazioni da parte delle agenzie di trasferimento di fondi. Anche nell'anno in esame tale settore ha trasmesso molte comunicazioni, senza tuttavia raggiungere le cifre dell'anno precedente.

Il 2012 segue pertanto linearmente la tendenza all'aumento delle comunicazioni di sospetto registrata negli ultimi anni.

Il grafico seguente illustra tale situazione riguardo alle comunicazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi.



Come negli anni precedenti la maggior parte delle comunicazioni pervenute a MROS proviene dal settore bancario che con 1050 comunicazioni è quindi autore del 66 per cento di tutte le comunicazioni (stessa quota del 2011). Negli ultimi anni diversi casi molto complessi hanno spesso causato un numero elevato di segnalazioni. Nel 2012 un solo caso segnalato da una banca ha generato 26 comunicazioni. Non vi sono stati quindi casi particolarmente complessi in questa categoria di intermediari finanziari. Con 363 comunicazioni il settore del trasferimento di fondi si situa subito dopo quello bancario. Occorre precisare che il numero di segnalazioni pervenute dal settore di trasferimento di fondi nell'anno in esame è soltanto lievemente inferiore rispetto a quello del 2011 che, con 379 segnalazioni, era stato considerato eccezionalmente elevato (cfr. n. 2.2.2).

La maggioranza delle comunicazioni di sospetto è stata quindi inoltrata dalle due categorie d'intermediari finanziari *banche e agenzie di trasferimento di fondi*.

Per quanto riguarda gli altri intermediari finanziari, la categoria *fiduciarie* da diversi anni registra un aumento costante delle segnalazioni. Questa tendenza si è confermata anche nell'anno in esame. Con 49 comunicazioni rispetto alle 27 nel 2011, gli amministratori patrimoniali hanno quasi raddoppiato le loro segnalazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso non è tuttavia possibile parlare di tendenza, le statistiche mostrano, infatti, che questa categoria aveva raggiunto un picco di 40 comunicazioni nel 2010 per calare a 27 nel 2011. La crescita registrata nel 2012 è dovuta in parte all'esistenza di casi complessi, ovvero a numerose relazioni d'affari collegate a un singolo caso che hanno dato origine a diverse segnalazioni di sospetto. Durante l'anno in esame nella categoria *amministratori patrimoniali* tre casi hanno generato ben dieci comunicazioni.

Le segnalazioni provenienti dalle società emittenti delle carte di credito sono più che raddoppiate. Anche in questa categoria vi sono stati due casi complessi che hanno generato rispettivamente otto e tre segnalazioni.

Quando MROS riceve un caso complesso, di norma riunisce nella stessa analisi tutte le singole comunicazioni pertinenti. Come detto, nel 2012 i casi complessi sono stati rari. Questo significa che la maggior parte dei casi è stata sottoposta a un'analisi specifica, comportando un incremento delle attività da parte dell'Ufficio di comunicazione. Sebbene il numero elevato di comunicazioni abbia causato un onere lavorativo supplementare, il tempo impiegato da MROS per trattare una segnalazione di sospetto è aumentato soltanto lievemente rispetto all'anno precedente (2,31 giorni nel 2012 rispetto ai 2,02 giorni nel 2011). Occorre precisare che l'Ufficio di comunicazione dispone di cinque giorni per analizzare una segnalazione di sospetto inviata in virtù dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro. Laddove possibile, MROS si adopera affinché anche le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 del Codice penale vengano trattate entro il medesimo lasso di tempo.

### **2.2.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi**

Come illustrato in precedenza, il trasferimento di fondi è il secondo settore finanziario più importante dopo quello bancario per quanto riguarda il numero di segnalazioni. Con 363 comunicazioni inviate nell'anno in esame, il numero è soltanto lievemente inferiore rispetto a quello dell'anno precedente che, con 379 segnalazioni, era stato considerato straordinariamente elevato. Il 2011 aveva, in effetti, costituito un taglio netto con gli anni precedenti a causa del numero eccezionalmente cospicuo di comunicazioni di sospetto inviate dalla sottocategoria *money transmitter*. La forte crescita era dovuta ai lavori di rettifica eseguiti da un intermediario finanziario di tale sottocategoria che aveva segnalato retroattivamente transazioni sospette eseguite in passato. Comunicazioni di questo tipo hanno continuato a pervenire, anche se a ritmo meno sostenuto, durante una parte del 2012. Infatti, nell'anno in esame il caso complesso più importante di questa sottocategoria, che ha generato ben 48 comunicazioni, è stato segnalato proprio dall'intermediario finanziario che aveva effettuato dei lavori di rettifica. Altri casi complessi hanno originato numerose

segnalazioni: un caso ha portato a 13 comunicazioni e altri tre casi a un totale di 21 comunicazioni di sospetto. Anche la sottocategoria *fornitori* ha registrato un incremento di 46 segnalazioni rispetto al 2011.

In generale si è constatato che negli ultimi due anni le comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi sono nettamente aumentate. Come illustrato in precedenza, tra il 2010 e il 2011 le comunicazioni di tale categoria sono infatti passate da 184 a 379, facendo registrare un'improvvisa impennata. Sarebbe tuttavia prematuro affermare che l'aumento delle comunicazioni in questa categoria di intermediari finanziari costituisca una tendenza. Tornando indietro di qualche anno, si osserva infatti che nel 2005 l'Ufficio di comunicazione aveva ricevuto 460 comunicazioni dalle agenzie di trasferimento di fondi. Le statistiche dei prossimi anni mostreranno se tale crescita riuscirà a confermarsi.

Anno	Totale delle comunicazioni	in %	Inviato dalle agenzie di trasferimento di fondi	in %	di cui da fornitori	in %	di cui da money transmitter	in %
2003	863	100	460	53	130	28	330	72
2004	821	100	391	48	97	25	294	75
2005	729	100	348	48	57	16	291	84
2006	619	100	164	26	61	37	103	63
2007	795	100	231	29	100	43	131	57
2008	851	100	185	22	78	42	107	58
2009	896	100	168	19	106	63	62	37
2010	1159	100	184	16	123	67	61	33
2011	1625	100	379	23	141	37	238	63
2012	1585	100	363	23	187	52	176	48
<b>Totale</b>	<b>9943</b>	<b>100</b>	<b>2873</b>	<b>29</b>	<b>1080</b>	<b>38</b>	<b>1793</b>	<b>62</b>

### **2.2.3 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP<sup>1</sup>)**

Delle 1585 comunicazioni di sospetto inviate nell'anno in esame, 542 sono state trasmesse in virtù del diritto di comunicazione (34 %) e 1043 in virtù dell'obbligo di comunicare le transazioni sospette (quasi il 66 %).

Le comunicazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione sono in costante aumento dal 2010, anno in cui il numero di questo genere di segnalazione era più che raddoppiato. La crescita registrata nel 2010 è attribuibile alla revisione della legge sul riciclaggio di denaro, entrata in vigore nel 2009, in cui è sancito che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP vanno inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. Anche nel 2011 tali comunicazioni erano aumentate in modo considerevole. Infatti, dalle 471 segnalazioni pervenute nel 2010 si è passato a quota 625 nel 2011. Nell'anno in esame il numero è invece sceso a 542. Occorre tuttavia precisare che la forte crescita registrata nel 2011 era anch'essa dovuta alle molte segnalazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi inviate in virtù del diritto di comunicazione. L'analisi delle statistiche degli ultimi anni mostra le differenze tra i singoli settori finanziari per quanto concerne la loro propensione per l'uno o l'altro tipo di comunicazione. Dalle statistiche emerge ad esempio che nel 2012 sono state soprattutto le *banche* (80 % delle comunicazioni) e la sottocategoria *fornitori* del settore del trasferimento di fondi (14 % delle comunicazioni) a essersi avvalse del diritto di comunicazione. Nella sottocategoria *money transmitter* tale diritto è invece poco utilizzato.

Resta tuttavia difficile distinguere tra i fatti che conducono al diritto di comunicazione e quelli che invece obbligano gli intermediari finanziari a inviare una segnalazione. Conformemente ai messaggi del Consiglio federale del 1993<sup>2</sup> e del 1996<sup>3</sup>, l'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP consente all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari. L'intermediario finanziario procede invece a una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente sulla scorta di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD. A rigor di logica occorrerebbe quindi immaginare che il numero di comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP sia più elevato rispetto a quello delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD. Tuttavia, com'è stato illustrato in precedenza, i dati smentiscono questa supposizione. Infatti, il numero delle segnalazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD è da sempre più elevato rispetto a quello delle comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Attualmente è in corso una procedura di consultazione d'un avamprogetto di legge federale (cfr. n. 4.5) che intende, tra l'altro, abrogare il diritto di comunicazione retto dall'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP.

<sup>1</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)

<sup>2</sup> Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193

<sup>3</sup> Messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993

Considerando soltanto il settore bancario si nota che, contrariamente all'anno precedente, questa categoria di intermediari finanziari, nell'inviare le segnalazioni, ha fatto più spesso ricorso all'obbligo di comunicazione rispetto al diritto di comunicazione. Tuttavia, la differenza tra le banche estere e le grandi banche svizzere è piuttosto netta. Infatti, mentre le prime hanno inviato il 63,5 per cento delle comunicazioni di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD, le grandi banche svizzere nel 57,5 per cento dei casi si sono avvalse del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP.

Tipo di banca	9 LRD	in %	305 <sup>ter</sup> CP	in %	Totale
<b>Altre banche</b>	14	33.3	28	66.7	42
<b>Banche controllate da capitale estero</b>	221	63.5	127	36.5	348
<b>Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale</b>	72	62.6	43	37.4	115
<b>Filiali di banche estere</b>	1	50.0	1	50.0	2
<b>Grandi banche</b>	131	42.5	177	57.5	308
<b>Banche cantonali</b>	49	61.2	31	38.8	80
<b>Banche private</b>	66	91.7	6	8.3	72
<b>Banche Raiffeisen</b>	40	62.5	24	37.5	64
<b>Banche regionali e casse di risparmio</b>	17	89.5	2	10.5	19
<b>Totale</b>	<b>611</b>	<b>58.2</b>	<b>439</b>	<b>41.8</b>	<b>1050</b>

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	1050	<b>5917</b>
	9 LRD	275	313	258	271	307	392	401	426	536	611	<b>3790</b>
	305 <sup>ter</sup> CP	27	29	36	88	185	181	202	396	544	439	<b>1688</b>
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4		1		<b>16</b>
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	6	6	<b>54</b>
	9 LRD	8	2	7	8	2	1	5	4	3	1	<b>41</b>
	305 <sup>ter</sup> CP					1			4	3	5	<b>13</b>
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	7		<b>23</b>
	9 LRD			1	1			5	6	5		<b>18</b>
	305 <sup>ter</sup> CP	2	1						0	2		<b>5</b>
Agenti di valori in borsa	Totale		2	2		2	5	2	4		1	<b>19</b>
	9 LRD		2	2		2	5	2	1		1	<b>16</b>
	305 <sup>ter</sup> CP								3			<b>3</b>
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		3		<b>14</b>
	9 LRD		2	3	2	1	1	1		1		<b>11</b>
	305 <sup>ter</sup> CP		1							2		<b>3</b>
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	2	1	1	7	4	1	11	1	5	1	<b>34</b>
	9 LRD	2	1	1	3	4	1	10	1	5	1	<b>29</b>
	305 <sup>ter</sup> CP				4			1				<b>5</b>
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	10	22	<b>58</b>
	9 LRD	1	2			2	2	3	6	6	20	<b>42</b>
	305 <sup>ter</sup> CP							7	3	4	2	<b>16</b>
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	31	12	<b>112</b>
	9 LRD	9	9	8	1	7	10	11	12	27	11	<b>105</b>

	305 <sup>ter</sup> CP		1						1	4	1	7
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	1				1	5	1	1	1	3	13
	9 LRD	1				1	5	1	1	1	3	13
	305 <sup>ter</sup> CP											
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	62	65	440
	9 LRD	44	36	31	43	20	35	34	58	57	60	418
	305 <sup>ter</sup> CP	3			2	3	2	2		5	5	22
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	2	4	22
	9 LRD	1	7		1	2		1	4	2	4	22
	305 <sup>ter</sup> CP											
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	27	49	228
	9 LRD	17	13	17	6	5	16	29	38	21	42	204
	305 <sup>ter</sup> CP	1		1		3	3	1	2	6	7	24
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	11	9	109
	9 LRD	8	7	7	15	12	12	9	9	8	7	94
	305 <sup>ter</sup> CP		1	2	3	1	3	0		3	2	15
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1	1					12
	9 LRD	2	3	4			1					10
	305 <sup>ter</sup> CP	1	0	1								2
Agenzie di trasferimento di fondi, suddivise in:	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	379	363	2872
a) fornitori	9 LRD	127	87	32	22	27	46	86	65	91	109	692
	305 <sup>ter</sup> CP	2	10	25	39	73	32	20	58	50	78	387
b) money transmitter	9 LRD	268	255	257	102	129	104	61	57	236	173	1642
	305 <sup>ter</sup> CP	62	39	34	1	2	3	1	4	2	3	151

## **2.2.4 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD**

Da quando nel 2009 è entrata in vigore la revisione della legge sul riciclaggio di denaro, ogni intermediario finanziario è tenuto a segnalare l'eventuale interruzione di trattative per l'avvio di una relazione d'affari quando sussiste il sospetto fondato che i beni patrimoniali oggetto della relazione d'affari:

- siano in relazione con un reato di cui agli articoli 305<sup>bis</sup> (riciclaggio di denaro) o 260<sup>ter</sup> numero 1 CP (organizzazione criminale);
- provengano da un crimine;
- sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- servono al finanziamento del terrorismo.

Nell'anno in esame sono 22 le comunicazioni che rientrano in tale categoria (2011: 21); otto di esse sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale (2011: 9). La quota di trasmissione è quindi del 36 per cento rispetto al 43 per cento nel 2011. Per una delle segnalazioni trasmesse, MROS ha già ricevuto una decisione di non entrata nel merito, mentre per un'altra le autorità di perseguimento penale competenti hanno pronunciato un decreto di abbandono.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD nel 2009, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto 72 segnalazioni di sospetto rette da tale disposizione. 27 di esse sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale, il che corrisponde a una quota media di trasmissione del 38 per cento. Riguardo ai 27 casi, MROS ha ricevuto quattro decisioni di non entrata nel merito, nove decisioni di non luogo a procedere/archiviazione e una sentenza di un tribunale<sup>4</sup>. Per le 13 comunicazioni restanti non è stata ancora pronunciata alcuna decisione.

Un intermediario finanziario che si trova nella situazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD è obbligato a segnalare il caso all'Ufficio di comunicazione. Come illustrato sopra (cfr. n. 2.2.4), il sospetto fondato di cui all'articolo 9 LRD deve essere di una certa natura perché si applichi l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla disposizione. Per gli intermediari finanziari è tuttavia difficile conoscere bene i loro potenziali clienti e fondare un sospetto, che giustifichi una comunicazione, sulla base di semplici contatti, a volte di un solo incontro. Infatti, con l'interruzione delle trattative non è più possibile avviare la relazione d'affari, non viene effettuato alcun trasferimento di beni patrimoniali ed è spesso difficile riuscire a provare l'esistenza dei

<sup>4</sup> Il caso in questione si riferisce a una comunicazione che MROS ha ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestanome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo aver effettuato un'analisi e diverse verifiche, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. L'imputato è stato dichiarato colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stato scagionato dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

---

reati preliminari. Nella maggior parte dei casi, mancano pertanto elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'avvio di un procedimento penale. Questa potrebbe essere una possibile spiegazione per la quota di trasmissione relativamente bassa delle comunicazioni pervenute in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD. La comunicazione ai sensi di tale disposizione rappresenta tuttavia un elemento importante della LRD e costituisce la funzione preventiva che il legislatore ha voluto attribuire alla legge con lo scopo di impedire che la piazza finanziaria svizzera sia contaminata con denaro di origine criminale.

Lo scopo preventivo del legislatore non è adempiuto soltanto quando l'Ufficio di comunicazione trasmette un caso alle autorità di perseguimento penale, bensì anche quando esso decide di archiviare un caso. Nel secondo caso, MROS può fornire le informazioni in suo possesso alle autorità di perseguimento penale svizzere o estere, nonché ai propri omologhi esteri (*Financial Intelligence Unit*). Può inoltre trasmettere a tali autorità dati sui modi di agire e informazioni sulle persone sospette.

L'intermediario finanziario, in caso di mancata trasmissione della comunicazione da parte di MROS, non deve pertanto trarre conclusioni errate e non deve soprattutto pensare di poter riprendere le trattative interrotte per l'avvio di una relazione d'affari.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	1050	5917
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD	2	4	10	9	16	6	15	9	13	13	97
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	0	1		16
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	6	6	54
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	7		23
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									2		2
Agenti in valori di borsa	Totale		2	2		2	5	2	4		1	18
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		3		14
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	2	1	1	8	4	1	11	1	5	1	35
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	10	22	58
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								1			1
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	31	12	112
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0

Commercio di materie prime e di metalli preziosi	Totale	1			1	5	1	0	1	1	3	13
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	62	65	440
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							1	1	2	4	8
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	2	4	22
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	27	49	226
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								2	1		3
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	11	9	109
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										3	3
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1						12
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											0
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	379	363	2872
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									3	2	5

### 2.2.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni

Nell'anno in esame la quota di trasmissione delle comunicazioni, pur essendo elevata, è inferiore a quella del 2011. Come menzionato in precedenza, il 2011 è stato un anno eccezionale anche per quanto riguarda la quota di trasmissione che ha raggiunto il 90,5 per cento. Tale dato era riconducibile tra l'altro agli eventi politici che avevano interessato determinati Paesi.


Con una quota di trasmissione dell'85,5 per cento, nel 2012 l'Ufficio di comunicazione si riavvicina alla media generale di segnalazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale. La media generale, calcolata sull'arco di dieci anni dal 2003 al 2012, è circa dell'83 per cento.

Da diversi anni MROS ribadisce che una quota così elevata testimonia la buona qualità delle segnalazioni inviate dagli intermediari finanziari svizzeri. Tale quota sta inoltre a indicare che il sistema svizzero esorta gli intermediari finanziari a segnalare i casi soltanto dopo aver eseguito un'analisi approfondita. Sia per il diritto di comunicazione, sia, a maggior ragione, per l'obbligo di comunicazione, l'intermediario finanziario è infatti tenuto a effettuare ricerche accurate al fine di motivare i propri dubbi. Le statistiche mostrano che le quote di trasmissione relative a questi due tipi di comunicazioni sono pressoché identiche: nell'anno in esame sono stati trasmessi alle autorità pertinenti l'87 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD e l'85 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Tali quote di trasmissione trovano conferma anche nelle statistiche degli anni precedenti. Gli intermediari finanziari trattano pertanto con il medesimo rigore sia le segnalazioni sulla base del diritto sia quelle in virtù dell'obbligo di comunicazione.

La quota di trasmissione è molto elevata in tutti i settori. Con l'88,4 per cento di segnalazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, in cima alla graduatoria si conferma, in linea con gli anni precedenti, il settore bancario (2011: 93 %). Questo è sicuramente dovuto ai mezzi considerevoli che le banche investono nelle ricerche e nei loro settori di compliance. Per quanto riguarda la categoria *trasferimento di fondi*, nell'anno in esame la quota di trasmissione è scesa all'81 per cento, rispetto all'86 per cento registrato nel 2011.

Il sistema svizzero si distingue da gran parte dei sistemi di comunicazione esteri i quali si basano sulla comunicazione di transazioni sospette e quindi di sospetti non qualificati, ovvero sul *suspicious transaction report* (STR) o addirittura sul *currency transaction report* (CTR) in cui le segnalazioni sono effettuate quando le transazioni superano un determinato valore soglia. Tali sistemi generano sicuramente un numero molto più elevato di comunicazioni di sospetto; tuttavia, il loro contenuto non è della medesima qualità delle segnalazioni svizzere. L'efficacia di un sistema di lotta al riciclaggio di denaro non può essere quindi valutata soltanto sulla base della quantità delle comunicazioni. Se si confrontano le diverse quote di trasmissione, risulta infatti che nel sistema svizzero di comunicazione il numero di comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è maggiore rispetto all'estero.

**Confronto diretto dal 2003 al 2012 tra il numero di comunicazioni e la quota di trasmissione**



<b>Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>
Banche	96.0%	91.8%	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	90.7%	90.5%	93.0%	88.4%	<b>91.1%</b>
Autorità di vigilanza			100.0%	100.0%		100.0%					<b>100.0%</b>
Case da gioco	62.5%	50.0%	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	80.0%	50.0%	50.0%	16.7%	<b>61.1%</b>
Operazioni in valute estere	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	83.3%	57.1%		<b>78.3%</b>
Agenti in valori di borsa		100.0%	100.0%		100.0%	83.3%	50.0%	25.0%		100.0%	<b>72.2%</b>
Uffici di cambio		100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		33.3%		<b>78.6%</b>
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%		<b>82.9%</b>
Carte di credito	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	<b>93.1%</b>
Avvocati e notai	100.0%	100.0%	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	100.0%	69.2%	93.5%	95.5%	<b>86.6%</b>
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0%			100.0%	100.0%			0.00%	100.0%	33.3%	<b>69.2%</b>
Organismi di autodisciplina (OAD)			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%		<b>100.0%</b>
Fiduciarie	95.7%	91.7%	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	86.1%	79.3%	85.5%	72.3%	<b>86.1%</b>
Altri	100.0%	100.0%			100.0%			25.0%	100.0%	100.0%	<b>77.3%</b>
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	94.4%	92.3%	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	83.3%	77.5%	92.6%	85.7%	<b>81.1%</b>
Assicurazioni	87.5%	87.5%	88.9%	72.2%	61.5%	86.6%	66.7%	44.4%	54.5%	77.8%	<b>73.4%</b>
Distributori di fondi d'investimento	66.7%	100.0%	60.0%								<b>66.7%</b>
Agenzie di trasferimento di fondi	61.7%	58.6%	46.0%	57.3%	51.9%	60.5%	84.5%	81.5%	86.3%	81.0%	<b>66.6%</b>
a) di cui fornitori	76.9%	79.4%	59.6%	83.6%	66.0%	87.2%	97.2%	88.6%	87.9%	79.6%	<b>80.6%</b>
b) di cui money transmitter	54.5%	51.7%	41.2%	40.8%	38.2%	40.2%	62.9%	67.2%	85.3%	82.5%	<b>63.6%</b>
<b>Totale</b>	<b>77.3%</b>	<b>76.0%</b>	<b>69.8%</b>	<b>82.1%</b>	<b>79.1%</b>	<b>80.8%</b>	<b>89.0%</b>	<b>86.5%</b>	<b>90.5%</b>	<b>85.5%</b>	<b>83.0%</b>

### **2.2.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti**

Nel 2012 la somma dei beni patrimoniali segnalati si conferma pressoché sui livelli elevati dell'anno precedente. Mentre nel 2011 MROS aveva ricevuto comunicazioni di sospetto con beni implicati per quasi 3,3 miliardi di franchi, nel 2012 la somma ammonta a 3,15 miliardi di franchi. Per il 2011 il netto aumento dei beni implicati era stato spiegato con gli eventi politici straordinari che avevano interessato determinati Paesi. Nel 2012 non si sono registrati eventi di questo tipo, tuttavia sarebbe affrettato parlare sin d'ora di una tendenza alla crescita. Le statistiche dei prossimi anni mostreranno se gli importi talmente elevati segnalati nelle comunicazioni di sospetto diventeranno la regola. Per analizzare quest'incremento occorre soffermarsi, da un lato, sul numero di comunicazioni pervenute e, dall'altro, sulle comunicazioni che vedono implicati beni patrimoniali importanti.

Nell'anno in esame sei comunicazioni hanno superato la soglia di 75 milioni di franchi raggiungendo un totale di 1,4 miliardi, mentre nel 2011 la soglia di 100 milioni di franchi era stata superata da otto comunicazioni che avevano totalizzato 1,5 miliardi di franchi.


Nel 2012 in soltanto uno dei sei casi con beni patrimoniali importanti, l'importo segnalato supera i 500 milioni di franchi raggiungendo la quota di 610 milioni. Per contro, nell'anno precedente erano ben quattro le comunicazioni concernenti lo stesso caso che superavano complessivamente la soglia di 500 milioni di franchi. La comunicazione che nel 2012 ha superato i 500 milioni di franchi è correlata ai reati preliminari di falsità in atti e truffa ed è stata inviata a MROS in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP; le altre cinque comunicazioni sono state invece trasmesse in virtù dell'articolo 9 LRD.

Le sei comunicazioni con beni patrimoniali importanti provengono quasi tutte dal settore bancario, ad eccezione di una, con quasi 200 milioni di franchi implicati, inviata da un amministratore patrimoniale.

Nel complesso, le comunicazioni pervenute a MROS in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno generato circa il 60 per cento della somma complessiva dei beni patrimoniali segnalati, mentre il restante 40 per cento riguarda i beni segnalati in virtù del diritto di comunicazione. Tali cifre dimostrano ulteriormente che gli intermediari finanziari allestiscono le comunicazioni con la stessa disciplina a prescindere che esse vengano inviate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP o dell'articolo 9 LRD. Per gli intermediari finanziari i due tipi di comunicazione implicano la medesima quantità di lavoro e di ricerche, senza tuttavia comportare le stesse conseguenze giuridiche (i beni patrimoniali segnalati in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP non vengono infatti bloccati).

Nel 2012 la media dei beni patrimoniali coinvolti per ogni comunicazione di sospetto è di 1,9 milioni di franchi. Tale dato è dunque in linea con la media di due milioni di franchi registrata nel 2011.

### Comunicazioni con beni patrimoniali importanti nel 2011/2012



### **2.3. Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)**

La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano e scambiano informazioni in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra uffici di comunicazione (FIU: Financial Intelligence Unit), disciplinato in modo specifico dalle note esplicative (B n. 7 - 9) concernenti la raccomandazione numero 40. Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri.

#### **2.3.1 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)**

##### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.

##### **Analisi del grafico**


*Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è aumentato del 7 per cento.*

Durante il 2012 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente superiore rispetto all'anno precedente, ovvero 598 (2011: 580), provenienti da 82 Paesi. Considerevole è stato invece l'incremento del numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche (2327 a fronte delle 2174 dell'anno precedente, pari a un aumento del 7 %). Questi dati confermano il costante aumento delle domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU (+ 54 % dal 2007). Tale aumento è riconducibile all'adesione di nuovi membri al Gruppo Egmont e ai legami sempre più internazionali dei flussi finanziari.

Per contro, si registra una flessione del numero delle richieste delle FIU estere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali (16 rispetto alle 48 richieste del 2011). Gran parte di queste richieste era priva di un riferimento diretto alla Confederazione Svizzera (le cosiddette fishing-expedition); altre riguardavano informazioni finanziarie specifiche che possono essere ottenute soltanto mediante rogatoria. Per mancanza delle basi giuridiche formali, l'Ufficio di comunicazione in tali casi non è autorizzato a fornire informazioni. Per colmare tale lacuna, la Svizzera sta provvedendo a elaborare una modifica legislativa in questo senso (cfr. n. 4.3.). In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro sei giorni lavorativi dal momento della ricezione.


**2012: 2327 persone fisiche / giuridiche**

**2012**



**Per un confronto: anni 2003 - 2012**

Numero di richieste da parte di altre FIU



### **2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)**

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e rivestono un'importanza fondamentale, dato che molte delle comunicazioni inviate a MROS presentano relazioni con l'estero.

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### **Analisi del grafico**

*Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche inviate dall'Ufficio di comunicazione all'estero è aumentato anch'esso di circa il 7 per cento.*


Nel 2012 l'Ufficio di comunicazione ha sottoposto 205 (2011: 159) richieste concernenti 1066 persone fisiche e giuridiche (2011: 999) a 69 servizi omologhi esteri. Nonostante nel 2012 il numero di comunicazioni di sospetto sia calato del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente, le domande di assistenza amministrativa hanno registrato un aumento del 6,7 per cento, il che testimonia la crescente complessità delle segnalazioni. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato mediamente 24 giorni lavorativi.

La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi dei seguenti Paesi: Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti e Francia.

Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione in media ha chiesto chiarimenti alle FIU estere su 89 persone fisiche o giuridiche al mese (2011: 83). Ha inoltre chiesto a servizi omologhi esteri informazioni su persone menzionate in circa il 13 per cento delle segnalazioni pervenutegli (205 casi su un totale di 1585 casi sospetti).


**2012: 1066 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste**

**2012**



**Per un confronto: anni 2003 - 2012**

Numero di richieste da parte di MROS



## 2.4. Finanziamento del terrorismo

Nel 2012 sono state trasmesse a MROS 15 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, ovvero cinque in più rispetto all'anno precedente. In soli tre casi si è trattato di singole segnalazioni; le restanti 12 comunicazioni di sospetto sono invece riconducibili a due casi complessi. Ciascuno di questi casi complessi ha generato infatti sei comunicazioni di sospetto correlate. Uno dei casi complessi ha riguardato somme pari a 7,45 milioni di franchi, ovvero quasi la totalità di tutte le somme segnalate (99,75 %); per contro, i restanti casi riguardavano soltanto alcune centinaia o migliaia di franchi o non coinvolgevano addirittura alcun bene patrimoniale. Il dato relativo all'aumento da dieci a 15 segnalazioni nel 2012 va dunque contestualizzato. Nessuna delle comunicazioni ha riguardato persone inserite in una lista in virtù della legislazione sugli embarghi. Tali comunicazioni sono scaturite piuttosto da articoli di stampa o informazioni di terzi, di cui fanno parte anche i dati registrati nelle banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate da intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti. Delle 15 segnalazioni inviate per sospetto finanziamento del terrorismo, 14 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Tra queste segnalazioni rientrano anche i due casi complessi menzionati in precedenza. In uno dei casi trasmessi l'autorità competente ha deciso di non entrare nel merito poiché non è stato possibile confermare il sospetto iniziale. Nei 13 casi rimanenti sono stati avviati procedimenti penali per riciclaggio di denaro, per appartenenza a un'organizzazione criminale o per altri reati. In uno dei suddetti casi, il procedimento penale è stato successivamente sospeso. La sospensione è stata decisa in quanto le indagini non hanno permesso né di confermare né di confutare la sospetta appartenenza a un'organizzazione criminale. Secondo il pubblico ministero, infatti, poiché i gruppi in questione non operano con regolarità, non è possibile escludere che possano emergere anche in un secondo tempo ulteriori elementi di sospetto.

### Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Non entrata nel merito	4	7	13	2	3	4	3	3	3	1	43
Pendente		2				1	1	3	6	12	25
Non luogo a procedere		1	2					4			7
Sospensione	1	1	3	3		1				1	10
Sentenza						1					1
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>86</b>

Anno	Numero delle comunicazioni			Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush <sup>5</sup>	Lista OFAC <sup>6</sup>	Lista Taliban <sup>7</sup>	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al totale
2003	863	5	0.6%	3	1	1	0	153 922.90	0.02%
2004	821	11	1.3%	0	4	3	4	895 488.95	0.12%
2005	729	20	2.7%	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71%
2006	619	8	1.3%	1	1	3	3	16 931 361.63	2.08%
2007	795	6	0.8%	1	0	3	2	232 815.04	0.03%
2008	851	9	1.1%	0	1	0	8	1 058 008.40	0.05%
2009	896	7	0.8%	0	1	1	5	9458.84	0.00%
2010	1159	13	1.1%	0	1	0	12	23 098 233.85	2.73%
2011	1625	10	0.6%	0	0	1	9	151 592.84	0.00%
2012	1585	15	0.9%	0	0	0	15	7 468 722.50	0.24%
<b>TOTALE</b>	<b>9943</b>	<b>104</b>	<b>1.0%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>95 650 371.65</b>	<b>0.63%</b>

<sup>5</sup> <http://www.finma.ch/archiv/gwg/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>

<sup>6</sup> <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

<sup>7</sup> <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it>

Qui di seguito sono riportate le 15 comunicazioni concernenti un presunto finanziamento del terrorismo pervenute nel 2012:

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
Zurigo	7	46%
Ginevra	6	40%
Berna	1	7%
San Gallo	1	7%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
Banche	11	73%
Amministratori patrimoniali	3	20%
Agenzie di trasferimento di fondi	1	7%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

c) Tipo di banca autrice della comunicazione

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
Grandi banche	6	54.5%
Banche controllate da capitale estero	4	36.4%
Banche Raiffeisen	1	9.1%
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

## d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità cp</b>		<b>Domicilio cp</b>	
Svizzera	5	33%	8	53%
Cipro	4	27%	4	27%
Sri Lanka	2	13%	2	13%
BVI <sup>8</sup>	2	13%	0	0%
Libia	1	7%	0	0%
Pakistan	1	7%	0	0%
Stati Uniti	0	0%	1	7%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

## e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità ade</b>		<b>Domicilio ade</b>	
Russia	6	40%	0	0%
Svizzera	4	26%	8	53%
Sri Lanka	2	13%	0	0%
Libano	1	7%	0	0%
Libia	1	7%	0	0%
Pakistan	1	7%	0	0%
Lituania	0	0%	6	40%
Stati Uniti	0	0%	1	7%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

<sup>8</sup> Isole Vergini britanniche

## 2.5. Statistica dettagliata

### 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 *Autorità interessate* preposte al perseguimento penale, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

#### Analisi del grafico

*Circa l'86 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da quattro Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.*

Come prevedibile, la maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. 1362 delle 1585 comunicazioni pervenute, ossia l'86 per cento del totale, provengono infatti da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino. A differenza dell'anno precedente, i Cantoni di Basilea Città e San Gallo presentano, analogamente ai restanti Cantoni, una percentuale inferiore al 5 per cento.

Nel 2012 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Turgovia, Nidvaldo, Glarona e Appenzello Esterno. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2) nonché dalle caratteristiche del settore finanziario nei suddetti Cantoni, orientato alle esigenze locali e regionali.


Nel 2012, se da un lato le segnalazioni provenienti dai Cantoni di Berna e Ticino sono aumentate, quelle dai Cantoni di Zurigo e Ginevra hanno subito una flessione. In entrambi i casi si è registrata una fluttuazione rispetto all'anno precedente pari a 50-100 segnalazioni. Il calo è probabilmente riconducibile all'assenza nel 2012 di segnalazioni correlate a eventi politici, le quali provenivano prevalentemente da centri finanziari internazionali quali Ginevra e Zurigo.

#### Legenda


AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri

BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

**2012**



**2003 - 2012**



**Per un confronto: anni 2003 - 2012**

<b>Cantone</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>
ZH	429	408	378	316	284	295	310	420	786	707	<b>4333</b>
GE	135	116	116	67	182	168	181	188	357	252	<b>1762</b>
BE	152	111	72	76	115	96	123	158	156	203	<b>1262</b>
TI	44	86	59	82	77	96	97	237	146	200	<b>1124</b>
SG	15	27	10	15	27	109	99	61	78	87	<b>528</b>
BS	30	26	52	14	36	49	36	28	29	49	<b>349</b>
ZG	11	8	12	18	31	7	8	6	20	28	<b>149</b>
VD	13	11	3	13	18	11	9	14	13	14	<b>119</b>
NE	7	3	6	2	7	6	7	12	4	4	<b>58</b>
FR	3	9	8	2	1			2	8	9	<b>42</b>
GR	3	5	1	2	4	3		7	5	11	<b>41</b>
LU	1	1	3	5	5	1	5	7	5	7	<b>40</b>
AG	3	2	1	3	1	3	6	3	7	1	<b>30</b>
SZ			3	1	2	1	3	7		5	<b>22</b>
TG	6	3		2	1	1	2				<b>15</b>
BL		2	2		1		1	2	3	1	<b>12</b>
SO	5		1			1	1		1	1	<b>10</b>
SH	1		1		1		2	1	1	1	<b>8</b>
JU	1					2	1	1	2	1	<b>8</b>
NW	1		1			1	2		3		<b>8</b>
AI					1		1	3		2	<b>7</b>
OW	1	1			1		1	2		1	<b>7</b>
VS	1	1		1						1	<b>4</b>
GL	1	1				1	1				<b>4</b>
AR									1		<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 concernente la provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni.

### Analisi del grafico

*La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestito o è stato gestito il conto o la relazione d'affari al momento della comunicazione.*


Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmettono all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non è possibile effettuare un confronto diretto con la statistica sulle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 CPP<sup>9</sup>, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (n. 2.5.1) conferma questa situazione. Nel 2012 circa l'86 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate, analogamente agli anni precedenti, da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi quattro Cantoni è soltanto del 79 per cento.

### Legenda


AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

<sup>9</sup> Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)

2012



2003 – 2012



**Per un confronto: 2003 - 2012**

<b>Cantone</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>
ZH	272	199	200	178	207	215	243	318	483	562	<b>2877</b>
GE	164	120	134	121	186	197	182	200	411	329	<b>2044</b>
TI	72	143	91	97	109	128	167	295	231	295	<b>1628</b>
BE	109	72	56	25	41	30	59	52	64	77	<b>585</b>
BS	29	54	59	23	43	27	26	54	61	64	<b>440</b>
SG	29	18	26	31	28	23	27	23	85	61	<b>351</b>
VD	29	28	17	17	26	32	17	27	78	34	<b>305</b>
LU	19	31	23	31	19	47	18	39	22	25	<b>274</b>
ZG	16	15	22	40	40	19	10	22	28	27	<b>239</b>
FR	4	29	15	5	16	19	41	24	24	23	<b>200</b>
AG	17	30	12	11	8	16	19	13	47	14	<b>187</b>
NE	23	11	22	12	12	10	8	13	6	9	<b>126</b>
BL	3	4	5	1	7	23	21	24	14	6	<b>108</b>
SO	20	12	10		6	20	12	9	13	5	<b>107</b>
VS	15	9	11	10	10	6	3	10	11	10	<b>95</b>
GR	10	14	2	3	5	5	5	9	16	19	<b>88</b>
TG	14	6	7	7	7	7	18	3	5	7	<b>81</b>
GL	5	8	4	2	9	6	6	6	6		<b>52</b>
SZ	2	5	5	2	6	4	4	9	3	6	<b>46</b>
JU	6	10	4	3	1	5	2	3	2	3	<b>39</b>
SH	3	1	2		3	1	2	1	6	4	<b>23</b>
OW	1	1			1	6	2	2	1	1	<b>15</b>
NW	1	1	1			3	2		6		<b>14</b>
AI					4		1	3	1	2	<b>11</b>
AR			1						1	2	<b>4</b>
UR					1	2	1				<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>


### 2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

#### Organizzazione del grafico


Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

#### Analisi del grafico

- *Il settore bancario ha inviato per il secondo anno consecutivo più di mille comunicazioni di sospetto.*
- *Due terzi delle comunicazioni provengono, come nell'anno precedente, dalle banche.*
- *Il numero delle segnalazioni degli amministratori patrimoniali è pressoché raddoppiato.*
- *Si registra un calo drastico delle comunicazioni inviate da avvocati e notai.*



**2003 – 2012**



**Percentuale delle comunicazioni trasmesse nel 2012 alle autorità di perseguimento penale suddivise secondo i rami d'attività degli intermediari finanziari**

Ramo d'attività	Percentuale delle comunicazioni trasmesse	Percentuale delle comunicazioni non trasmesse
Banche	88.4%	11.6%
Case da gioco	16.7%	83.3%
Agenti in valori di borsa	100%	0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	0%	100%
Carte di credito	95.5%	4.5%
Avvocati e notai	75%	25%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	33.3%	66.7%
Fiduciarie	72.3%	27.7%
Altri	100%	0%
Amministratori patrimoniali	85.7%	14.3%
Assicurazioni	77.8%	22.2%
Agenzie di trasferimento di fondi	81%	19%
<b>Totale</b>	<b>85.5%</b>	<b>14.5%</b>

## Per un confronto: 2003 - 2012

Ramo d'attività	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Banche	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	1050	5917
Agenzie di trasferimento di fondi	460	391	348	164	231	185	168	184	379	363	2873
Fiduciarie	47	36	31	45	23	37	36	58	62	65	440
Amministratori patrimoniali	18	13	18	6	8	19	30	40	27	49	228
Avvocati e notai	9	10	8	1	7	10	11	13	31	12	112
Assicurazioni	8	8	9	18	13	15	9	9	11	9	109
Carte di credito	1	2			2	2	10	9	10	22	58
Case da gioco	8	2	7	8	3	1	5	8	6	6	54
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	2	1	1	8	4	1	11	1	5	1	35
Operazioni in valute estere	2	1	1	1			5	6	7		23
Altri	1	7		1	2		1	4	2	4	22
Agenti in valori di borsa		2	2		2	5	2	4		1	18
Uffici di cambio		3	3	2	1	1	1		3		14
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1			1	5	1		1	1	3	13
Distributori di fondi d'investimento	3	3	5		1						12
Organismi di autodisciplina (OAD)	1		1	3	1		4		1		11
Autorità di vigilanza			1	2		1					4
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.4 Le banche

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.

### Analisi del grafico

- *Il numero di comunicazioni delle banche continua a essere elevato.*
- *La quota di comunicazioni delle banche corrisponde, come nel 2011, a due terzi di tutte le segnalazioni pervenute.*
- *La maggior parte delle comunicazioni di sospetto proviene da grandi banche e da banche controllate da capitale estero.*
- *Aumentano le segnalazioni effettuate da banche private.*


Le banche della piazza finanziaria svizzera hanno inviato per il secondo anno consecutivo più di mille comunicazioni di sospetto. Analogamente all'anno precedente, la quota di segnalazioni delle banche è pari al 66 per cento del totale delle comunicazioni inviate.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2003	863	302	35%
2004	821	342	42%
2005	729	294	40%
2006	619	359	58%
2007	795	492	62%
2008	851	573	67%
2009	896	603	67%
2010	1159	822	71%
2011	1625	1080	66%
2012	1585	1050	66%


Contrariamente agli anni 2006 – 2009, nell'anno in esame la parte più consistente delle comunicazioni di sospetto del settore bancario, ovvero il 33 per cento, è stata inviata da *banche della piazza finanziaria svizzera controllate da capitale estero* (2011: 36 %). La seconda posizione è occupata, come prevedibile, con una quota del 29 per cento dalle segnalazioni delle *grandi banche* (2011: circa 29 %). Per quanto concerne invece la quota relativa agli *istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale*, dopo l'incremento notevole fatto registrare nel 2011, essa si è attestata sui valori medi dell'ultimo decennio (50 - 100 comunicazioni all'anno). Per la precisione, nell'anno in esame sono pervenute 115 segnalazioni di questo tipo. La quota relativa alle categorie *banche cantonali, banche*

*private e altri istituti finanziari* ha continuato ad aumentare. La crescita più significativa l'hanno fatta registrare le comunicazioni effettuate dalle banche private. Nell'analizzare tale dato, occorre tuttavia tenere conto che si tratta di alcune singole segnalazioni di minore portata nonché di altre segnalazioni tutte riconducibili a tre casi complessi correlati.

## 2012



## 2003- 2012



## Per un confronto: anni 2003 - 2012

Tipo di banca	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Banche controllate da capitale estero	126	139	173	102	120	134	188	290	388	348	<b>2008</b>
Grandi banche	53	46	44	143	213	196	167	214	310	308	<b>1694</b>
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	41	81	38	53	69	55	72	55	155	115	<b>734</b>
Banche cantonali	31	24	23	31	41	47	46	79	75	80	<b>477</b>
Banche Raiffeisen	10	28	3	6	19	107	93	49	60	64	<b>439</b>
Altri istituti finanziari	15	5	5	8	15	16	14	99	27	42	<b>246</b>
Banche private	10	12	3	14	8	5	8	7	26	72	<b>165</b>
Banche regionali e casse di risparmio	11	6	4	1	3	5	10	25	15	19	<b>99</b>
Filiali di banche estere	5	1	1	1	4	8	5	4	21	2	<b>52</b>
Altre banche									2		<b>2</b>
Istituti con sfera d'affari speciale									1		<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>302</b>	<b>342</b>	<b>294</b>	<b>359</b>	<b>492</b>	<b>573</b>	<b>603</b>	<b>822</b>	<b>1080</b>	<b>1050</b>	<b>5917</b>

## 2.5.5 Elementi che suscitano sospetto

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

### Analisi del grafico

- *Come nel 2011, in due terzi dei casi le comunicazioni sono state inviate sulla base di informazioni e indizi provenienti dall'esterno.*
- *Le comunicazioni correlate a Paesi a rischio, dato il loro numero esiguo, non sono più riportate nel grafico a torta.*
- *La quota di comunicazioni inerenti ai «conti di passaggio» è salita al 2 per cento.*

Come nel 2011, nell'anno in esame le fonti più importanti da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto sono stati i *mass media* (28 % del totale), seguite immediatamente, sempre in analogia all'anno precedente, dalla categoria *informazioni di terzi* (26 %). In terza posizione (13 %) si attestano le *informazioni APP* (autorità di perseguimento penale) che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro emesse dalle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità. Sommando i dati delle prime tre categorie dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si constata quanto siano importanti per gli intermediari finanziari le informazioni provenienti dall'esterno. In più di due terzi dei casi le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti dall'esterno. Queste cifre dimostrano che gli intermediari finanziari sfruttano le possibilità di ricerca offerte dagli strumenti moderni, confrontano le informazioni ricavate da fonti esterne con i dati dei propri clienti e valutano e utilizzano le informazioni di terzi.

La categoria *Paesi a rischio*, che ha subito una flessione in seguito ai lavori di rettifica effettuati da un'agenzia di trasferimento di fondi, è stata scavalcata dalla categoria *conti di passaggio*<sup>10</sup>. Le comunicazioni di sospetto riconducibili a tale categoria hanno riguardato tra l'altro un caso complesso (21 segnalazioni) e un caso di minore portata (tre segnalazioni).


### Legenda

Sfondo economico non chiaro:	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
Informazioni APP:	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.


<sup>10</sup> cfr. A30 dell'allegato all'ORD-FINMA, RS 955.033.0

Mass media:	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione a reati.
Informazioni di terzi:	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Altri:	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e diversi.

2012



2003 – 2012



**Per un confronto: 2003 - 2012**

<b>Elementi</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>
Mass media	149	145	83	195	209	192	219	378	483	453	<b>2506</b>
Informazioni di terzi	101	129	128	108	131	218	267	257	391	411	<b>2141</b>
Transazioni cash	418	302	299	116	166	103	70	67	172	180	<b>1893</b>
Informazioni APP	43	110	90	41	64	128	94	186	218	202	<b>1176</b>
Sfondo economico non chiaro	91	23	49	55	71	108	80	147	145	152	<b>921</b>
Conti di passaggio	6	17	6	13	90	13	29	16	16	36	<b>242</b>
Falsificazioni di atti o denaro	7	11	15	19	10	18	44	22	34	29	<b>209</b>
Informazioni da gruppi	5	6	10	8	7	23	36	24	26	26	<b>171</b>
Diversi	15	32	7	5	5	8	3	9	14	29	<b>127</b>
Cambio	8	3	6	12	11	9	9	23	14	17	<b>112</b>
Apertura di conti		18	9	13	21	13	9	13	5	11	<b>112</b>
Paesi a rischio	2	3	3	1	1	2	2	3	81	2	<b>100</b>
Traffico di assegni	8	8	8	4	4	1	7	4	20	20	<b>84</b>
Operazioni con cartevalori	3	5	12	10	3	13	12	4	2	4	<b>68</b>
Operazioni di credito	2	3		7		1	4	1	1	5	<b>24</b>
Revisione / Vigilanza				7	1		10	2			<b>20</b>
Smurfing		1	3					1	1	7	<b>13</b>
Metalli preziosi	1	3		1	1		1	1	1		<b>9</b>
Assicurazioni sulla vita	2	1	1	2				1		1	<b>8</b>
Operazioni fiduciarie	1			2		1					<b>4</b>
Operazioni di cassa non in contanti	1	1							1		<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.6 Genere del reato preliminare

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate dall'Ufficio di comunicazione unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e alla valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escluderla.

### Analisi del grafico

- *La quota di comunicazioni concernenti il presunto reato preliminare di truffa si attesta ancora una volta sul 30 per cento.*
- *La quota di comunicazioni concernenti il reato preliminare di organizzazione criminale è pari al 6 per cento, mantenendosi dunque sui livelli record del 2011.*
- *Le segnalazioni relative al reato preliminare di riciclaggio di denaro hanno subito un calo.*
- *Le comunicazioni concernenti i reati preliminari di corruzione e appropriazione indebita sono aumentate, nonostante non si siano più verificati gli eventi politici del 2011.*
- *Le segnalazioni inerenti ai reati preliminari in materia di stupefacenti sono passate dal 10 per cento del 2011 al 6 per cento del 2012.*

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare è capeggiata dalla categoria *truffe*, che ha riguardato, anche nell'anno in esame, quasi un terzo di tutte le segnalazioni inviate. Questa quota dipende in parte dalla natura stessa della categoria che, oltre alla truffa in grande stile su investimenti (p. es. la cybercriminalità organizzata), include anche le piccole truffe ampiamente diffuse come le truffe telematiche di minore entità.

Nell'anno in esame viene rilevata per la terza volta separatamente e considerata retroattivamente anche per il 2007, 2008 e 2009 la categoria *abuso di un impianto per l'elaborazione di dati*, comprendente anche i casi di phishing. Fino al 2009 questa categoria era inclusa nella rubrica *truffa*. Nell'anno in esame sono state trasmesse 39 comunicazioni di sospetto riconducibili a questo reato preliminare (2011: 51). Questo calo, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, dimostra che sebbene il phishing

continui a essere d'attualità, i numerosi articoli di stampa e avvisi concernenti i cosiddetti agenti finanziari o money mule stanno pian piano sortendo i primi effetti.


Con 209 comunicazioni (2011: 252; 2010: 129) la categoria *riciclaggio di denaro* occupa la seconda posizione. Si tratta di casi che l'intermediario finanziario o l'Ufficio di comunicazione non possono attribuire direttamente a un reato preliminare specifico, ma le cui caratteristiche fanno supporre la presenza di attività di riciclaggio.

Nel 2012 sono state inviate soltanto 97 segnalazioni inerenti ai *reati preliminari in materia di stupefacenti* rispetto alle 161 del 2011. Tale categoria non occupa pertanto più le prime posizioni nella statistica, passando dal terzo posto del 2011 al quinto posto nel 2012. I valori superiori registrati nell'anno precedente erano dovuti al numero elevato di comunicazioni di sospetto trasmesse da un money transmitter nel quadro di singoli lavori di rettifica. I *reati in materia di stupefacenti* sono stati superati nella statistica dai reati preliminari di *corruzione* (169) e *appropriazione indebita* (155). Anche nel 2012 si è registrato infatti un nuovo aumento delle segnalazioni collegate a queste due categorie. L'aumento dell'anno precedente era in parte riconducibile agli eventi sul piano politico internazionale e alle comunicazioni di sospetto inviate in tale contesto. In effetti, l'appropriazione indebita di fondi pubblici e la corruzione sono reati tipici dei regimi autoritari. Rispetto al 2011 è raddoppiato inoltre da quattro a otto il numero di segnalazioni inerenti a *sospetto abuso di autorità* e ai conseguenti vantaggi materiali. Tale aumento è probabilmente dovuto alla particolare attenzione con cui sono state seguite le relazioni bancarie correlate ai suddetti eventi politici.


Come nel 2011, le comunicazioni inerenti al reato preliminare di appartenenza a un'*organizzazione criminale* hanno fatto segnare i livelli record degli ultimi dieci anni (2012: 97; 2011: 101). È aumentato invece da sette a 32, rispetto all'anno precedente, il numero di segnalazioni concernenti *altri reati contro il patrimonio*, che comprendono ad esempio i crimini nel fallimento e nell'esecuzione per debiti. Tali segnalazioni erano spesso basate sul sospetto di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP). Questo reato è commesso quando un titolare di un conto distrae od occulta beni patrimoniali che spettano ai suoi creditori. In particolare, se un debitore elimina od occulta, a danno dei suoi creditori, il proprio patrimonio che aveva inizialmente acquisito legalmente, tale patrimonio è considerato come ottenuto in modo criminoso se viene dichiarato il fallimento del debitore o viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni. In tal caso, i beni patrimoniali interessati sono soggetti all'obbligo di comunicazione.

Nell'anno in esame hanno fatto segnare un record le segnalazioni per sospetto di *tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale* (2012: 19). Delle 19 comunicazioni complessive, 11 erano riconducibili a un singolo caso complesso. In questo caso, all'origine della comunicazione vi erano alcune transazioni cash; nei casi restanti le segnalazioni sono state invece inviate sulla base di informazioni di terzi e dei mass media.

2012



2003- 2012



## Per un confronto: anni 2003- 2012

Reato preliminare	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Truffa	128	198	126	213	247	295	307	450	497	479	2940
Non classificabile	454	330	292	148	155	111	69	102	108	120	1889
Riciclaggio di denaro	32	20	37	45	54	57	81	129	252	209	916
Corruzione	45	59	52	47	101	81	65	60	158	169	837
Appropriazione indebita	37	26	40	27	32	67	88	51	124	155	647
Reati in materia di stupefacenti	24	22	20	14	34	35	32	114	161	97	553
Organizzazione criminale	17	55	41	31	20	48	83	42	101	97	535
Assenza di plausibilità	34	37	54	25	50	27	21	13	23	42	326
Falsità in atti	24	14	10	17	10	22	37	28	56	34	252
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati					18	33	22	49	51	39	212
Amministrazione infedele	14	4	10	11	21	12	20	44	25	32	193
Altri reati contro il patrimonio	7	14	12	13	22	22	36	10	7	32	175
Terrorismo	5	11	20	8	6	9	7	13	10	15	104
Furto	17	6	9	8	4	3	4	12	19	7	89
Traffico d'armi	9	6		1	12	8	3	4	9	12	64
Altri reati	5	9	2	9	3	3	5	5	3	7	51
Estorsione	2	3	1	1		4	2	20	6	1	40
Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale	2	3	1		3	4	3	3	1	19	39
Contrabbando organizzato							5	7	3	5	20
Reati contro la vita e l'integrità della persona	2	2	1		1	9		1	1		17
Abuso di autorità									4	8	12
Denaro falso	3		1				4			1	9
Rapina	2	2			1	1		2	1		9
Contraffazione di merce									4	2	6
Pirateria di prodotti							2			2	4
Traffico di migranti									1	1	2
Carente diligenza in operazioni finanziarie				1	1						2
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.7 Domicilio della controparte

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.


### Analisi del grafico

- Nel 2012 il rapporto percentuale tra il numero di controparti domiciliate in Svizzera e quello delle controparti domiciliate all'estero non ha subito variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente. Al momento della comunicazione erano 662 le controparti domiciliate in Svizzera, pari al 42 per cento (2011: 40 %).
- Il numero di comunicazioni concernenti controparti residenti nei Caraibi oppure nel Centro o Sud America si è mantenuto sui livelli dell'anno precedente (10 % rispetto all'11 % del 2011). Tale dato è riconducibile all'aumento delle società di sede segnalate come controparti.
- Il numero di controparti domiciliate nell'Europa occidentale (inclusa la Svizzera) oggetto di segnalazioni è sceso a 942, rispetto alle 961 controparti del 2011; significativo è il dato della Germania, che non compare più nei primi posti tra gli Stati di domicilio preferiti dalle controparti (2011: 40 segnalazioni, pari al 2 %)


### Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Francia, CSI, Asia, Europa orientale, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

2012



## 2003 - 2012



## Per un confronto: anni 2003 - 2012

Domicilio della controparte	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Svizzera	545	447	365	275	348	385	320	517	660	661	<b>4523</b>
Caraibi	47	49	60	40	65	79	97	80	184	150	<b>851</b>
Centro / Sud America	18	28	41	21	58	71	68	87	175	161	<b>728</b>
Italia	42	71	45	55	48	46	103	85	95	113	<b>703</b>
Altri Paesi dell'Europa occidentale	36	41	45	53	50	62	46	88	107	119	<b>647</b>
Germania	32	37	35	36	51	51	34	54	40	37	<b>407</b>
Gran Bretagna	29	18	16	33	58	16	31	72	59	49	<b>381</b>
Medio Oriente	19	16	17	9	20	19	22	27	84	50	<b>283</b>
Nord America	11	19	25	25	20	23	23	48	38	36	<b>268</b>
Francia	14	18	17	12	18	22	58	26	32	34	<b>251</b>
Africa	24	18	13	8	12	11	16	22	66	47	<b>237</b>
Asia	11	12	15	26	19	22	29	16	17	19	<b>186</b>
Europa orientale	11	17	13	14	9	10	10	11	17	39	<b>151</b>
CSI	9	15	2	7	3	13	15	9	21	27	<b>121</b>
Australia/Oceania	5	9	6	1	7	13	17	5	17	21	<b>101</b>
Scandinavia	4	5	6	3	8	5	6	10	7	10	<b>64</b>
Domicilio sconosciuto	6	1	8	1	1	3	1	2	6	12	<b>41</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.8 Nazionalità della controparte

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.


### Analisi del grafico

- Si registra un nuovo aumento del numero di cittadini svizzeri oggetto di comunicazioni di sospetto (2012: 405 pari al 26 % del totale; 2011: 320 pari al 20 %).
- Le controparti di nazionalità italiana, che occupavano nel 2011 solo la quinta posizione (2011: 123 persone, pari al 7 % del totale), sono salite nel 2012 al secondo posto (2012: 176 persone, pari all'11 % del totale).
- Dopo i livelli record registrati nel 2011, le comunicazioni concernenti controparti provenienti da un Paese africano sono scese nel 2012 a 115 unità, pari al 7 per cento del totale.


### Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Germania, Francia, CSI, Asia, Nord America, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta

2012



## 2003 - 2012



## Per un confronto: anni 2003 - 2012

Nazionalità della controparte	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Svizzera	318	274	249	186	261	271	196	257	320	405	2737
Italia	55	85	64	71	57	72	147	122	123	176	972
Caraibi	52	47	58	39	67	77	93	83	177	150	843
Africa	116	72	40	30	40	37	35	63	212	115	760
Centro / Sud America	25	30	42	22	66	68	71	92	172	156	744
Altri Paesi dell'Europa occidentale	34	48	56	65	47	67	63	97	103	128	708
Germania	43	44	48	48	61	78	58	67	59	69	575
Medio Oriente	57	49	33	16	22	21	31	38	102	64	433
Gran Bretagna	33	22	15	34	56	11	33	73	82	52	411
Europa orientale	38	40	35	25	24	25	27	36	62	70	382
Asia	18	24	22	26	29	23	23	103	45	30	343
Francia	15	19	18	19	19	28	42	45	55	45	305
Nord America	21	23	28	24	23	24	29	48	37	39	296
CSI	20	23	8	8	8	24	18	15	49	41	214
Australia/Oceania	6	11	5	1	6	12	17	6	16	21	101
Scandinavia	9	8	3	4	9	10	11	12	10	13	89
Nazionalità sconosciuta	3	2	5	1		3	2	2	1	11	30
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

### 2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.


#### Analisi del grafico


- Con il 42 per cento la quota degli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera è pressoché stabile al livello degli anni precedenti (2011: 39 %; 2010: 43 %).
- Mentre il numero di aventi diritto economico domiciliati in altri Paesi dell'Europa occidentale è sceso all'8 per cento (2011: 9 %), quello di aventi diritto economico con domicilio nell'Europa orientale è cresciuto a dismisura, attestandosi a 104 segnalazioni, pari al 7 per cento del totale.
- La quota di comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico residenti negli Stati della CSI è quasi raddoppiata (2012: 82 comunicazioni, ovvero il 5 % del totale; 2011: 47 segnalazioni, pari al 3 %).

#### Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Nord America, Europa orientale, Asia, Caraibi, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

2012



**2003 - 2012****Per un confronto: anni 2003 - 2012**

Domicilio dell'avente diritto economico	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Svizzera	514	420	292	241	321	358	320	494	634	664	<b>4258</b>
Italia	49	89	54	84	67	83	127	161	187	191	<b>1092</b>
Altri Paesi dell'Europa occidentale	43	40	51	46	65	56	41	132	152	129	<b>755</b>
Germania	41	46	44	47	62	67	45	69	49	43	<b>513</b>
Gran Bretagna	31	19	42	37	65	19	31	41	86	41	<b>412</b>
Medio Oriente	34	28	30	10	36	33	21	41	132	43	<b>408</b>
Centro/Sud America	14	27	32	14	35	64	39	32	51	85	<b>393</b>
Africa	38	26	35	17	21	22	19	24	100	46	<b>348</b>
Nord America	16	32	29	32	27	28	34	48	45	32	<b>323</b>
Francia	18	20	29	18	23	26	63	35	45	39	<b>316</b>
Europa orientale	15	20	33	22	13	18	24	21	32	104	<b>302</b>
CSI	13	18	8	15	7	31	52	21	47	82	<b>294</b>
Asia	14	14	24	29	27	24	49	23	23	46	<b>273</b>
Scandinavia	5	5	11	4	21	5	7	12	12	19	<b>101</b>
Caraibi	4	7	4	1	2	6	21	3	18	13	<b>79</b>
Domicilio sconosciuto	8	1	7	1	1	3	2	2	6	8	<b>39</b>
Australia/Oceania	6	9	4	1	2	8	1		6		<b>37</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

### 2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.


#### Analisi del grafico


- *La quota degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera è nuovamente aumentata analogamente al 2011, raggiungendo con 326 segnalazioni, ovvero il 21 per cento del totale, il livello record degli ultimi dieci anni.*
- *Dopo il calo del 2011, il numero di aventi diritto economico di nazionalità italiana oggetto di segnalazioni ha raggiunto il livello record degli ultimi dieci anni (2012: 280 pari al 18 %; 2011: 221, ovvero il 14 % del totale).*
- *La quota degli aventi diritto economico provenienti da Paesi africani è scesa drasticamente al 7 per cento (2011: 15 %).*

#### Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Francia, Asia, Nord America, Centro / Sud America, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, nazionalità sconosciuta

2012



**2003 – 2012****Per un confronto: anni 2003 - 2012**

Nazionalità dell'avente diritto economico	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Svizzera	286	244	188	143	217	228	178	195	273	326	<b>2278</b>
Italia	62	103	71	99	75	114	179	271	221	280	<b>1475</b>
Africa	133	77	60	39	46	49	35	66	245	113	<b>863</b>
Germania	53	56	59	64	80	94	75	92	90	88	<b>751</b>
Altri Paesi dell'Europa occidentale	41	52	55	60	57	57	53	88	87	139	<b>689</b>
Europa orientale	44	42	48	35	28	35	42	56	81	145	<b>556</b>
Medio Oriente	71	57	50	16	27	28	29	46	145	68	<b>537</b>
Gran Bretagna	32	17	23	38	83	16	33	39	141	52	<b>474</b>
CSI	23	30	17	16	17	43	60	30	91	113	<b>440</b>
Asia	20	27	27	28	40	33	44	110	51	54	<b>434</b>
Francia	20	23	42	27	30	36	43	57	69	50	<b>397</b>
Centro /Sud America	21	31	31	11	37	60	43	39	44	72	<b>389</b>
Nord America	28	34	42	35	31	31	55	47	50	36	<b>389</b>
Scandinavia	10	8	6	5	21	12	12	14	19	25	<b>132</b>
Caraibi	9	3	3		4	5	9	6	14	11	<b>64</b>
Australia/Oceania	7	15	3	2	2	7	3	1	3	5	<b>48</b>
Nazionalità sconosciuta	3	2	4	1		3	3	2	1	8	<b>27</b>
<b>Totale</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>795</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>9943</b>

## 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (**art. 27 segg. CPP**), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli **articoli 24 e seguenti CPP**.

### Analisi del grafico

- *La quota di trasmissione delle comunicazioni ha subito un lieve calo rispetto ai livelli record dell'anno precedente.*
- *Le segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione sono leggermente aumentate.*



Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1355 (2011: 1471) delle 1585 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2012 (2011: 1625). La quota di trasmissione è pertanto pari all'85,5 per cento (2011: 91 % circa).

Nel 2012 il numero di segnalazioni trasmesse da MROS al Ministero pubblico della Confederazione ha fatto registrare un aumento non solo in termini assoluti, passando dalle 467 segnalazioni dell'anno precedente a 484 segnalazioni, ma anche percentuali (2012: 36 % a fronte di una quota di trasmissione del 32 % nel 2011).

MROS ha trasmesso le restanti 1101 segnalazioni alle autorità di perseguimento penale di 23 Cantoni. Dall'analisi delle pertinenti statistiche emerge che il Cantone di Zurigo, il quale nel 2011 occupava ancora la prima posizione per numero di segnalazioni trasmesse alle sue autorità di perseguimento penale (2011: 284 pari al 19 %), nell'anno in esame ha ricevuto soltanto 197 segnalazioni, pari al 14 per cento, venendo superato, seppur di poco, dal Cantone di Ginevra, cui sono pervenute invece 205 comunicazioni, ovvero il 15 per cento del totale (2011: 185, ovvero il 13 %). 587 comunicazioni, ovvero circa il 53 per cento delle 1101 segnalazioni trasmesse, sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale delle piazze finanziarie dei Cantoni di Zurigo, Ginevra e Ticino (2011: 587, ovvero il 51,38 %).

**Legenda**

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Ministero pubblico della Confederazione	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

**2012****2003 - 2012**

## Per un confronto: anni 2003 - 2012

Autorità	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
CH	158	236	154	150	289	221	182	361	469	484	<b>2704</b>
ZH	198	118	81	93	90	97	146	139	293	197	<b>1452</b>
GE	78	61	71	53	66	76	161	141	183	205	<b>1095</b>
TI	36	61	44	69	33	85	118	134	126	185	<b>891</b>
BE	43	31	20	12	25	14	26	36	47	51	<b>305</b>
BS	22	24	34	13	16	19	20	35	50	36	<b>269</b>
VD	10	15	15	17	12	25	13	26	69	27	<b>229</b>
SG	12	13	11	15	13	17	17	18	67	31	<b>214</b>
ZG	10	8	22	21	16	38	8	16	19	8	<b>166</b>
AG	10	12	5	13	10	9	9	14	49	27	<b>158</b>
LU	8	10	11	17	14	25	11	13	9	15	<b>133</b>
NE	19	8	16	4	5	8	9	7	10	8	<b>94</b>
BL	4	2	4	4	10	18	13	13	8	17	<b>93</b>
SO	19	8	4	4	3	13	16	5	14	1	<b>87</b>
TG	4	1	3	4	3	3	22	7	9	14	<b>70</b>
SZ	3	6	2	7	4	2	5	8	8	8	<b>53</b>
FR	2	2	4	3	4	2	5	5	10	16	<b>53</b>
VS	13	3	1	5	5	1	3	9	7	5	<b>52</b>
GR	6	2	4	3	2	2	4	9	6	7	<b>45</b>
SH	2		1		1	1	1	2	8	5	<b>21</b>
OW	2	1			1	6	3		1	3	<b>17</b>
NW	2	1				3	2	1	5		<b>14</b>
JU	4	1	1	1		2	2	1	1	1	<b>14</b>
AI					3			2	1	2	<b>8</b>
AR	1							1	2	2	<b>6</b>
GL	1		1		3		1				<b>6</b>
UR					1	1					<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>667</b>	<b>624</b>	<b>509</b>	<b>508</b>	<b>629</b>	<b>688</b>	<b>797</b>	<b>1003</b>	<b>1471</b>	<b>1355</b>	<b>8251</b>

## 2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

### Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

### Analisi del grafico

*Quasi il 42 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali dal 2003 in poi, sono ancora pendenti.*

In virtù dell'articolo 23 capoverso 4 LRD l'Ufficio di comunicazione decide autonomamente sulla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Esaminando la presente statistica occorre tener presente che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni poiché le norme in materia di protezione dei dati sanciscono la cancellazione dei dati personali che risalgono a più di dieci anni prima. Per motivi pratici sono pertanto confrontati soltanto i dati disponibili elettronicamente.

Tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2012 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 8251 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2012, 4823 (il 58 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- nel 7,7 per cento dei casi (368) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state 17 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 10 assoluzioni da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quello di riciclaggio di denaro), 162 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 179 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro;
- nel 42 per cento dei casi (2027) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 41,4 per cento dei casi (1997) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale in Svizzera. I Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni Cantoni hanno ad esempio rinunciato ad avviare un procedimento, ma hanno informato spontaneamente l'autorità omologa estera in virtù dell'articolo 67a AIMP<sup>11</sup>, per consentirle di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera. Le decisioni di non entrare nel merito sono state prese

<sup>11</sup> Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1)


soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti le agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter);

- nell'8,9 per cento dei casi (431) il procedimento penale è stato sospeso, anche a causa del fatto che all'estero ne era già stato aperto uno per lo stesso caso.


Nonostante siano state evase alcune pendenze, quasi il 42 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 3428, sono ancora pendenti (alla fine del 2011 la quota era del 39 %). I motivi sono di varia natura:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano pertanto lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molte risorse e molto tempo;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1 (organizzazione criminale), 305<sup>bis</sup> (riciclaggio di denaro) o 305<sup>ter</sup> (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD);
- le autorità non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.

**Stato delle comunicazioni trasmesse**



## Stato delle comunicazioni di sospetto 2003 - 2012 (per autorità responsabile)



**Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2003 – 2012)**

Autorità	Pendente		Non entrata nel merito		Non luogo a procedere		Sospensione		Sentenza		Totale	
AG	72	45.57%	20	12.66%	36	22.78%	9	5.70%	21	13.29%	158	100.00%
AI	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	100.00%
AR	2	33.33%	0	0.00%	3	50.00%	1	16.67%	0	0.00%	6	100.00%
BE	77	25.25%	97	31.80%	72	23.61%	17	5.57%	42	13.77%	305	100.00%
BL	21	22.58%	15	16.13%	53	56.99%	1	1.08%	3	3.23%	93	100.00%
BS	54	20.07%	56	20.82%	135	50.19%	15	5.58%	9	3.35%	269	100.00%
CH	1381	51.07%	573	21.19%	476	17.60%	256	9.47%	18	0.67%	2704	100.00%
FR	21	39.62%	6	11.32%	8	15.09%	6	11.32%	12	22.64%	53	100.00%
GE	542	49.50%	41	3.74%	442	40.37%	16	1.46%	54	4.93%	1095	100.00%
GL	1	16.67%	4	66.67%	1	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%
GR	17	37.78%	6	13.33%	16	35.56%	2	4.44%	4	8.89%	45	100.00%
JU	6	42.86%	0	0.00%	5	35.71%	1	7.14%	2	14.29%	14	100.00%
LU	18	13.53%	12	9.02%	84	63.16%	3	2.26%	16	12.03%	133	100.00%
NE	49	52.13%	3	3.19%	31	32.98%	2	2.13%	9	9.57%	94	100.00%
NW	5	35.71%	5	35.71%	3	21.43%	1	7.14%	0	0.00%	14	100.00%
OW	6	35.29%	0	0.00%	9	52.94%	1	5.88%	1	5.88%	17	100.00%
SG	61	28.50%	49	22.90%	56	26.17%	18	8.41%	30	14.02%	214	100.00%
SH	9	42.86%	1	4.76%	10	47.62%	0	0.00%	1	4.76%	21	100.00%
SO	32	36.78%	13	14.94%	29	33.33%	5	5.75%	8	9.20%	87	100.00%
SZ	25	47.17%	10	18.87%	15	28.30%	1	1.89%	2	3.77%	53	100.00%
TG	28	40.00%	16	22.86%	19	27.14%	1	1.43%	6	8.57%	70	100.00%
TI	429	48.15%	171	19.19%	259	29.07%	11	1.23%	21	2.36%	891	100.00%
UR	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%
VD	90	39.30%	24	10.48%	68	29.69%	16	6.99%	31	13.54%	229	100.00%
VS	12	23.08%	17	32.69%	14	26.92%	0	0.00%	9	17.31%	52	100.00%
ZG	14	8.43%	95	57.23%	41	24.70%	14	8.43%	2	1.20%	166	100.00%
ZH	447	30.79%	763	52.55%	141	9.71%	34	2.34%	67	4.61%	1452	100.00%
<b>Totale</b>	<b>3428</b>	<b>41.55%</b>	<b>1997</b>	<b>24.20%</b>	<b>2027</b>	<b>24.57%</b>	<b>431</b>	<b>5.22%</b>	<b>368</b>	<b>4.46%</b>	<b>8251</b>	<b>100.00%</b>

### **3. Tipologie (dalla casistica del 2012)**

#### **3.1. *Dipinti occultati***

Una banca gestiva da diversi anni un conto per la controparte segnalata e le aveva affittato una cassetta di sicurezza. Dato che da diverso tempo il canone di locazione della cassetta di sicurezza non era più stato pagato, la banca ha cercato di mettersi in contatto con la controparte per esigere il pagamento dell'importo scoperto, che ammontava a diverse migliaia di franchi.

Siccome la controparte non reagiva alle lettere inviatele dalla banca, la cassetta di sicurezza è stata aperta in presenza di un notaio. All'apertura della cassetta è emerso che la controparte aveva depositato presso la banca vari dipinti che potevano essere di grande valore.

La banca è infine riuscita a mettersi in contatto con la controparte. Accennando alle opere d'arte, il consulente ha chiesto informazioni in merito alla provenienza dei quadri e al loro valore, ma la controparte non è stata in grado di fornirgli una risposta plausibile. È invece caduta in contraddizione affermando, da un canto, di aver ereditato i quadri da sua madre e di ignorare se si trattasse di originali e sostenendo, d'altro canto, di essere un esperto d'arte e che i quadri erano solo copie e litografie di valore piuttosto modesto.

Alla banca è parso inoltre sospetto che di punto in bianco la controparte inviasse un mandatario intenzionato a saldare subito lo scoperto sul conto in questione. Risultava molto equivoco anche il fatto che il mandatario volesse non solo pareggiare il debito effettivo, corrispondente a una somma a cinque cifre, ma versare direttamente alla banca anche svariate decine di migliaia di franchi. La banca non è riuscita a stabilire per quale motivo il mandatario, con cui la controparte avrebbe fatto conoscenza negli ambienti dell'arte, volesse versare una somma di gran lunga superiore al debito effettivo.

Avendo la controparte fornito indicazioni contraddittorie sul valore e l'origine dei dipinti e non avendone attestata la provenienza, la banca ha supposto che le opere d'arte potessero essere provento di furto oppure dei falsi.

Le ricerche condotte da MROS hanno permesso di accertare che il grado di solvibilità della controparte era considerato molto basso. Questo rating negativo dipendeva dall'esistenza di diverse esecuzioni e di attestati di carenza di beni rilasciati dopo pignoramento. Le difficoltà finanziarie della controparte trovavano conferma anche nel fatto che non fosse in grado di coprire personalmente lo scoperto sul suo conto. Tutti questi indizi lasciavano supporre che la controparte potesse aver intenzionalmente messo da parte i quadri per occultarli ai suoi creditori.

Da parte sua, il mandatario era già schedato in diversi Cantoni per il reato di truffa.

Nemmeno la sua situazione finanziaria era delle migliori, poiché nei suoi confronti erano pendenti varie procedure d'esecuzione ed erano già stati rilasciati, sempre a suo nome, diversi atti di carenza di beni dopo pignoramento. La provenienza delle svariate decine di migliaia di franchi, destinati alla copertura del debito della controparte, appariva pertanto assai dubbia.

MROS ha fatto esaminare le fotografie dei dipinti da un esperto d'arte della Polizia giudiziaria federale che ha anche consultato le banche dati di polizia, senza tuttavia trovare alcun indizio riguardo a un eventuale furto dei quadri. Si è pertanto ipotizzato che potesse sussistere un caso di frode nel pignoramento ai sensi dell'articolo 163 CP, poiché la controparte aveva occultato quadri di valore ai propri creditori.

Il caso è stato affidato alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

### **3.2. Casa di tolleranza nei Caraibi**

Dagli accertamenti di una banca è emerso che un suo cliente, un ex banchiere, era segnalato per arresto sul sito di Interpol (<http://www.interpol.int>); il mandato di cattura era stato spiccato dalle autorità di perseguimento penale di un Paese sudamericano per tratta di esseri umani, traffico di migranti e immigrazione clandestina. Nell'arco di circa un anno e mezzo, sul conto bancario intestato al cliente erano state accreditate svariate centinaia di migliaia di dollari statunitensi. Per numerosi bonifici non era possibile risalire al retroscena economico.

Il cliente pretendeva che i beni patrimoniali in questione provenissero dalla sua attività di agente immobiliare, senza tuttavia aver mai presentato contratti, documenti o simili che comprovassero le sue affermazioni. Da ulteriori ricerche in Internet è risultato che il cliente gestiva nei Caraibi un postribolo di lusso con prostitute provenienti dall'Europa orientale e dal Sud America. Dato che il cliente era oggetto di un mandato di cattura spiccato da un Paese sudamericano per tratta di esseri umani e traffico di migranti, la banca non poteva escludere che il denaro versato sul conto sospetto fosse almeno in parte provento di reato, e per la precisione dei reati di tratta di esseri umani e traffico di migranti.

Le ricerche condotte da MROS hanno confermato i sospetti della banca. Il cliente era segnalato nelle banche dati di polizia in virtù di un mandato di cattura internazionale emesso da un'autorità di perseguimento penale sudamericana. Secondo il mandato di cattura, il cliente era membro di un'organizzazione criminale che rapiva donne provenienti da Paesi del Sud America portandole nei Caraibi per sfruttarle in un postribolo di lusso.

Queste informazioni lasciavano presumere che i beni patrimoniali versati sul conto segnalato potessero essere provento di reato (tratta internazionale di esseri umani).

Il caso è stato trasmesso alla competente autorità di perseguimento penale, la quale ha avviato un procedimento penale.

### **3.3. Crediti concessi in cambio di tangenti**

Una banca ha segnalato a MROS una relazione d'affari che intratteneva con una società offshore, il cui avente diritto economico era una coppia di coniugi di un Paese dell'Asia meridionale. La coppia affermava che i bonifici ricevuti consistessero in provvigioni per contratti a termine su merci conclusi per i propri clienti. Da accertamenti interni effettuati dalla banca è emerso che in passato il marito aveva lavorato in patria per un certo periodo come direttore sostituto di un'organizzazione mantello governativa che raggruppava numerose corporazioni agricole. Questa organizzazione mantello si occupa in particolare di promuovere l'agricoltura indigena concedendo importanti crediti ai membri delle corporazioni.

I media avevano riferito che alcuni mesi addietro il marito era stato arrestato. Era stato accusato di aver abusato della propria posizione di direttore sostituto per concedere crediti non

garantiti a imprese private che non soddisfacevano i requisiti del programma di promozione realizzato dall'organizzazione mantello. In contropartita dei crediti concessi, i beneficiari gli avrebbero versato delle tangenti. Nell'ambito della concessione dei crediti sarebbero anche stati falsificati documenti di richiesta e la firma del direttore dell'organizzazione mantello. Il marito veniva inoltre accusato di essersi indebitamente arricchito facendosi versare sul proprio conto privato i rimborsi parziali sui crediti concessi. Il suo arresto era dunque fondato su sospetti di corruzione passiva, appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

A parte numerosi articoli di giornale nella stampa in archivio, dagli accertamenti di MROS non sono emersi altri indizi. Nelle banche dati di polizia non figuravano né la società offshore, né gli aventi diritto economico. Per informarsi meglio sui retroscena dell'arresto del marito e stabilire quali reati preliminari rilevanti per il reato di riciclaggio gli venissero concretamente imputati, MROS ha contattato il suo servizio omologo (FIU) nel Paese d'origine della persona sospetta. La risposta della FIU ha confermato gli elementi di sospetto a carico dell'avente diritto economico. MROS ha inoltre ottenuto utili informazioni sulle autorità inquirenti e sul pubblico ministero competente, facilitando alle autorità svizzere di perseguimento penale il compito di entrare in contatto con le autorità estere in questione.

Dato che i reati commessi rientravano nella categoria dei crimini ai sensi del Codice penale svizzero, era possibile che i beni patrimoniali segnalati fossero effettivamente incriminati (tangenti e/o appropriazione indebita di rimborsi di credito). In quanto direttore sostituto di un'istituzione governativa estera, la persona sospetta è stata classificata come persona politicamente esposta. Dopo aver esaminato gli atti, il pubblico ministero competente ha avviato un'inchiesta penale per sospetto riciclaggio di denaro.

### **3.4. *Un diamante non è per sempre***

Un intermediario finanziario ha segnalato un cliente straniero titolare di una cassetta di sicurezza, il cui conto presentava un saldo negativo a causa del mancato pagamento del canone di locazione. L'intermediario aveva inviato al cliente un sollecito scritto chiedendogli di saldare i costi della cassetta di sicurezza, ma il cliente non vi aveva dato seguito. Trascorsi altri due anni, e dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il cliente, l'intermediario ha proceduto all'apertura della cassetta di sicurezza. Questa conteneva una quantità inusuale di gioielli, tra cui anelli, orecchini, braccialetti, collane, spille, orologi, monete d'argento e altri oggetti di valore. All'intermediario il contenuto della cassetta è parso sospetto. Non essendo riuscito a mettersi in contatto con il cliente, l'origine dei beni rimaneva ignota.

Trascorsi altri tre anni, il cliente si è presentato nella succursale con l'intenzione di pagare i canoni scoperti per la cassetta di sicurezza. A quel punto l'intermediario ha trasmesso una segnalazione all'Ufficio di comunicazione. Dagli accertamenti di MROS è emerso che il cliente era schedato dalla polizia, in Svizzera per furto con scasso e all'estero per furto, ricettazione e furto con scasso. Dato che questi reati coincidevano cronologicamente con il periodo in cui era stata affittata la cassetta di sicurezza e il cliente vi aveva più volte acceduto, per l'Ufficio di comunicazione ha preso corpo il sospetto che gli oggetti di valore depositati nella cassetta potessero essere provento di reato. La segnalazione è stata

---

trasmessa al pubblico ministero competente che ha quindi avviato un procedimento per riciclaggio di denaro.

### **3.5. Decollo nel settore energetico sudamericano**

L'Ufficio di comunicazione ha ricevuto segnalazioni riguardanti diversi conti di clienti sudamericani sospettati di aver accettato tangenti. I conti erano intestati in parte a persone fisiche e in parte a società offshore di cui i suddetti clienti sudamericani erano gli aventi diritto economico. I clienti erano inoltre proprietari di una ditta operante nel settore dell'energia sudamericano, alla quale per un certo periodo il governo aveva aggiudicato tutte le commesse, salvo un'unica eccezione. Poiché si trattava di una ditta di recentissima costituzione, con scarsa esperienza nel settore energetico, che non aveva eseguito gli incarichi entro le scadenze stabilite, nel Paese sudamericano in questione si sono levate voci in Parlamento che chiedevano un'inchiesta sulle condizioni di aggiudicazione dei contratti. L'intermediario aveva trovato numerosi articoli di stampa che mettevano in correlazione i suoi clienti con episodi di corruzione. Sulla base dell'analisi del conto, l'intermediario non poteva escludere che i beni patrimoniali depositati fossero almeno in parte collegati a detti episodi.

Da ulteriori accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è risultato che alcuni mesi prima un secondo intermediario finanziario aveva già inviato una segnalazione di sospetto su un cliente della stessa nazionalità dei suddetti clienti del primo intermediario. Questo cliente risultava essere una persona politicamente esposta che lavorava come dirigente presso una società governativa operante nel settore dell'energia. La segnalazione riguardante la persona politicamente esposta era anch'essa principalmente incentrata su sospetti di corruzione, sorti in particolare in rapporto con l'aggiudicazione di commesse alla ditta intestataria delle relazioni d'affari oggetto della nuova segnalazione. Oltretutto, il figlio della persona politicamente esposta avrebbe lavorato presso questa ditta. Nel primo caso segnalato, il pubblico ministero competente aveva già avviato un procedimento penale.

Alla luce delle notizie pubblicate, secondo le quali sarebbero intercorsi rapporti privati tra i clienti dell'intermediario finanziario e la persona politicamente esposta già oggetto di un procedimento penale, e del fatto che stando a quanto riportato dai giornali i bonifici effettuati su alcuni conti risalivano allo stesso periodo in cui erano avvenute le aggiudicazioni alla summenzionata ditta, per l'Ufficio di comunicazione sussisteva il sospetto che i beni patrimoniali in questione potessero essere almeno in parte provento di reato, e segnatamente di atti di corruzione. MROS ha pertanto trasmesso la segnalazione alla competente autorità di perseguimento penale, la quale ha avviato un'inchiesta penale per sospetto di corruzione e riciclaggio di denaro.

### **3.6. Affare immobiliare con documenti falsificati**

Un istituto bancario ha segnalato una relazione d'affari avviata da poco e intestata a una sedicente società A operante nel settore immobiliare. Un secondo cliente, B, aveva comunicato all'istituto bancario di aver effettuato un pagamento alla società A in vista dell'acquisto di un immobile in una nota località di villeggiatura. All'appuntamento presso il

notaio per il rogito, la società A si sarebbe presentata in veste di venditore, mentre B sarebbe stato rappresentato in veste di acquirente da un complice di A, il quale tuttavia non era stato autorizzato ad agire come rappresentante di B. Per mezzo di vari documenti suppositizi, tra cui procure generali e promesse di pagamento della banca acquirente, il notaio era stato ingannato tanto sull'identità dell'acquirente quanto su quella del venditore e così indotto ad attestare il falso. La sofisticatezza del metodo messo in atto traspariva in particolare dal fatto che per falsificare la citata promessa di pagamento, i sospetti avevano addirittura procurato via Internet un timbro falso della ditta. Dalle ricerche intraprese da MROS è emerso che una delle persone coinvolte era già schedata dalla polizia per un caso di truffa e nei suoi confronti era in corso un procedimento penale per falsità in atti. Dalla consultazione di una banca dati commerciale è risultato che nei confronti della persona in questione era stato recentemente dichiarato il fallimento. L'autorità di perseguimento penale ha avviato una procedura investigativa per ripetuta falsità in atti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuta truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia e riciclaggio di denaro. Il caso è attualmente pendente presso la competente autorità di perseguimento penale.

### **3.7. Commercio ambulante per vie traverse**

Una banca ha segnalato una relazione bancaria con una società operante nel commercio al dettaglio su bancarelle e mercati. In precedenza la banca aveva ricevuto un ordine di edizione da parte di un pubblico ministero che stava conducendo indagini per sospette infrazioni gravi alla legge sugli stupefacenti e partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> CP, in particolare nei confronti di B, una terza persona che in passato era stata titolare di una procura su un altro conto intestato alla società segnalata. A, direttore della citata società, aveva ricevuto in contropartita la procura su un conto di B presso la stessa banca, che era stato chiuso di recente. Sul conto segnalato venivano regolarmente versate somme in contanti di entità piuttosto cospicua e costituite da denaro in piccoli tagli che, stando a quanto affermato, sarebbero state il prodotto della gestione di diverse bancarelle. In precedenza questa circostanza non aveva indotto la banca a dubitare delle dichiarazioni circa l'origine delle somme versate sul conto. L'ordine di edizione notificato dal pubblico ministero ha però gettato una luce diversa sulla relazione bancaria in questione. La banca non poteva più escludere che i versamenti effettuati fossero invece il provento degli ipotizzati gravi reati in materia di traffico di stupefacenti e che gli averi in questione sottostessero alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione nelle banche dati hanno consentito di accertare la scarsa solvibilità del direttore della ditta segnalata, nei confronti del quale erano in corso diverse procedure di esecuzione e di pignoramento. Tuttavia, il direttore non era ancora schedato per reati rilevanti in materia di riciclaggio. A carico di B, invece, esistevano diverse registrazioni per traffico aggravato di stupefacenti, commissione di rapine in banda e altri gravi reati. Un'analisi delle transazioni effettuata da MROS ha evidenziato che da quando era stata aperta la relazione d'affari in questione, era stato generato e contabilizzato sui conti esistenti un volume d'affari complessivo di svariati milioni di franchi. Secondo le stime dell'Ufficio di comunicazione, questa somma

non era in alcun modo in logica proporzione con l'attività dichiarata del cliente della banca, ossia con la gestione di diverse bancarelle per la vendita di alimenti e generi voluttuari. Risultava inoltre evidente che nel corso degli anni le presunte entrate legali erano state man mano prelevate in contanti, e che la maggior parte di questi averi era già defluita. Sussisteva pertanto il fondato sospetto che fossero stati riciclati beni patrimoniali provenienti dalla commissione di reati. La segnalazione è stata dunque trasmessa al pubblico ministero presso cui era già in corso un'inchiesta, il quale in seguito ha esteso il procedimento in corso ad A, direttore della società alla quale era intestata la relazione bancaria segnalata.

### **3.8. *Amore fraterno***

Un ordine di edizione notificatole da un pubblico ministero ha attirato l'attenzione di una banca su uno dei suoi clienti. Il conto di questo cliente era manifestamente oggetto di un procedimento penale per sospetta frode creditizia, benché il pubblico ministero non ne avesse ancora identificati con certezza gli autori. Dagli accertamenti condotti dalla banca in virtù dell'articolo 6 LRD è emerso che la somma di presunta origine fraudolenta era già stata prelevata in contanti dal conto oggetto dell'ordine di edizione del pubblico ministero, con conseguente interruzione della traccia documentale. La verifica del giornale di cassa del giorno in questione da parte del servizio compliance della banca ha rivelato che lo stesso giorno, subito dopo il citato prelievo in contanti, sul conto del fratello del presunto autore era stato effettuato un versamento di identico importo. In seguito, da quel conto il denaro era stato man mano impiegato per l'acquisto di beni di consumo fino a esaurimento del saldo attivo.

In seguito agli accertamenti disposti dall'Ufficio di comunicazione è emerso che era stato probabilmente il fratello maggiore della persona indagata dal pubblico ministero, ad aver ottenuto un credito via Internet utilizzando i documenti d'identità/i dati del fratello minore. Essendo titolare di una procura sul conto di quest'ultimo, era quindi riuscito a ritirare allo sportello della banca il denaro fraudolentemente ottenuto.

La segnalazione è stata trasmessa al pubblico ministero competente. Dato che i due fratelli avevano già vari precedenti per reati contro il patrimonio, non è possibile escludere una partecipazione di entrambi. Le indagini svolte dal pubblico ministero dovranno ora chiarire chi dei due fratelli è autore del reato e se anche il secondo ha contribuito alla sua riuscita. Grazie alla segnalazione della banca coinvolta, il procedimento avviato contro ignoti potrà ora essere condotto nei confronti di entrambi i fratelli.

### **3.9. *Carri armati per l'Africa***

Nell'ambito della sorveglianza delle transazioni, la banca segnalante ha notato sul conto di una società offshore diversi bonifici di considerevole entità provenienti dall'Africa. Dagli ulteriori accertamenti disposti è risultato che le transazioni non combaciavano con lo scopo dichiarato al momento dell'apertura del conto. A quel momento il cliente straniero aveva dichiarato che sul conto sarebbero stati versati i ricavi della vendita di giubbotti

antiproiettile. I pagamenti pervenuti sembravano invece provenire piuttosto dalla vendita di carri armati e di armi di grosso calibro.

All'esame dei documenti inoltrati dal cliente, la banca ha iniziato a nutrire forti dubbi circa la loro autenticità e validità. I sospetti riguardavano in particolare contratti non datati, conclusi con il ministero della difesa di un Paese africano, e altri atti. La banca non poteva escludere che i contratti fossero falsificati, e nemmeno che fossero stati commessi atti di corruzione, vista la familiarità del cliente con servizi governativi africani. Ha dunque deciso di segnalare a MROS la relazione d'affari.

Dai complessi accertamenti condotti dall'Ufficio di comunicazione in Svizzera e all'estero e dall'analisi dei documenti inoltrati dalla banca si è potuto dedurre che l'avente diritto economico sulla relazione bancaria segnalata era coinvolto nella fornitura di importanti partite di armi a destinazione dell'Africa. Ma l'Ufficio di comunicazione è rimasto colpito soprattutto dall'enorme discrepanza esistente tra il prezzo di costo delle armi d'occasione e il prezzo di vendita al Paese africano interessato, la quale risultava assolutamente fuori misura rispetto a un normale margine di guadagno. Secondo MROS le ipotesi erano due. Nella prima ipotesi lo Stato africano avrebbe pagato per le armi un prezzo notevolmente superiore al loro reale valore (figura della cosiddetta «sovrafatturazione»), nel qual caso era lecito sospettare che un membro del governo acquirente avesse un tornaconto personale in queste compravendite di armi (profilandosi dunque la fattispecie di corruzione). Nella seconda ipotesi non era da escludersi che la ditta venditrice avesse presentato fatture troppo basse (figura della cosiddetta «sottofatturazione»). Nel quadro di quest'ultima ipotesi vi era tra l'altro la possibilità che un agente commerciale della ditta venditrice avesse cagionato a quest'ultima un danno finanziario (possibile fattispecie di amministrazione infedele).

Con le risorse a sua disposizione, l'Ufficio di comunicazione non ha avuto modo di chiarire tutti gli interrogativi in sospeso e ha pertanto deciso di trasmettere la segnalazione al pubblico ministero per ulteriore trattamento. Parallelamente, tuttavia, ha chiesto ai servizi omologhi esteri di verificare se le persone coinvolte fossero già note per analoghe vicende e ha trasmesso le informazioni così ottenute in merito a irregolarità nella fatturazione alla competente autorità di perseguimento penale.

### ***3.10. Pizzo pagato con proventi del traffico di droga?***

Una banca ha segnalato a MROS un cliente straniero dal cui conto erano state ripetutamente versate a breve distanza di tempo diverse importanti somme a destinazione di un Paese a rischio. La banca si è pertanto sentita in dovere di procedere ad accertamenti a norma dell'articolo 6 LRD e ha convocato il cliente per un colloquio. Durante il colloquio il cliente si è dimostrato molto cooperativo e finalmente ha fatto capire che i versamenti effettuati consistevano in somme di denaro pagate per ottenere protezione e impedire che egli stesso e suo figlio diventassero vittime dei crimini di cui

erano stati minacciati. Riguardo al contesto, il cliente ha dichiarato di aver lavorato come capitano di una nave da trasporto e in questa veste di aver negoziato la vendita di una partita di riso; il fallimento dell'affare avrebbe profondamente incollerito i pretesi fornitori di riso nel Paese di produzione, che di conseguenza avrebbero proferito gravissime minacce nei confronti del cliente della banca. Stando a quanto indicato dal cliente, il denaro per il «pizzo» sarebbe stato messo a disposizione dal figlio in forma di prestito. Tuttavia, il cliente non è stato in grado di esibire il benché minimo documento a conferma del fallito scambio commerciale e pertanto la banca ha ritenuto necessario coinvolgere l'Ufficio di comunicazione.

Dalle ricerche effettuate da MROS nelle banche dati giudiziarie e di polizia disponibili, inizialmente non è emerso alcun indizio di crimine. Soltanto in seguito a un'approfondita ricerca in un archivio stampa internazionale sono affiorati indizi secondo cui il figlio del cliente era stato arrestato nell'ambito di un'operazione di polizia che aveva portato al sequestro di ingenti quantità di hashish. Apparentemente la droga era stata esportata a bordo di una nave mercantile proprio dal Paese in cui il cliente aveva più volte trasferito denaro. Alla luce di questa informazione, l'Ufficio di comunicazione ha dedotto che il cliente della banca aveva probabilmente affermato il vero riguardo al pagamento dei «pizzi» ma non riguardo alla merce venduta: invece di riso si sarebbe trattato di hashish e la collera dei venditori nel remoto Paese avrebbe avuto la sua causa nell'avvenuto sequestro della droga da parte della polizia. Siccome il denaro dei «pizzi» versati all'estero proveniva originariamente da una società offshore (con conto all'estero) appartenente al figlio del cliente, direttamente implicato nella vicenda, l'Ufficio di comunicazione ha necessariamente presunto che il denaro in questione fosse almeno in parte legato al traffico illecito di stupefacenti e quindi potesse essere provento di reato. La segnalazione è stata pertanto trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale, i cui accertamenti erano ancora in corso al momento della stesura del presente rapporto.

### **3.11. *Deposito segreto, ovvero: materiale probatorio portato al sicuro***

La banca segnalante aveva saputo da terzi che una società svizzera con cui intratteneva una relazione d'affari era coinvolta in una truffa su investimenti. La truffa aveva causato numerose vittime straniere che pare avessero subito un danno di diversi milioni di euro. In tutta evidenza, gli autori della truffa avevano fatto credere agli investitori di lavorare con una rinomata banca e che per questa ragione potevano prospettare un rendimento considerevole. La banca ha deciso non solo di verificare le transazioni effettuate sul conto della ditta, ma di procedere anche ad altri accertamenti sui titolari di procure che detenevano anch'essi conti a proprio nome presso la stessa banca. Pur avendo tentato inutilmente di mettersi in contatto con queste persone per ottenere spiegazioni plausibili circa le transazioni effettuate sui loro conti privati, grazie ai propri accertamenti, la banca ha comunque scoperto l'esistenza di un nesso con il citato caso di truffa. Di conseguenza, ha segnalato i conti in questione a MROS.

Dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è emerso che a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria le autorità svizzere di perseguimento penale erano già al corrente del caso di truffa. L'Ufficio di comunicazione ha nondimeno deciso di richiedere gli estratti conto dettagliati delle relazioni bancarie in questione. Sulle prime, dall'analisi di questi documenti non è risultato nulla di anomalo. Sebbene il denaro provenisse dalla società implicata nelle attività fraudolente, i conti erano spesso utilizzati per pagare voli e spese private dei loro titolari. Soltanto grazie a un'analisi più precisa degli ordini permanenti registrati è apparso evidente che i titolari dei conti avevano affittato un deposito esterno (un *self storage*, ossia un deposito personale) di cui continuavano a pagare il canone mensile. L'Ufficio di comunicazione ne ha subito informato il pubblico ministero competente, il quale, non avendo saputo prima dell'esistenza del deposito, ha ordinato una perquisizione domiciliare. Nel deposito sono stati requisiti importanti documenti in diretto rapporto con il caso di truffa e rilevanti per il seguito delle indagini. Al momento della stesura del rapporto gli accertamenti del pubblico ministero erano ancora in corso.

### **3.12. L'occasione fa l'uomo ladro**

Il cliente A aveva fatto sapere alla propria banca che un pagamento da lui disposto era stato versato a un destinatario sbagliato. Dagli accertamenti effettuati dalla banca è risultato che l'importo in questione era stato versato, invece che alla cassa malati del cliente A, a B, un altro cliente della banca. Siccome il cliente A aveva dichiarato di aver introdotto l'ordine di pagamento nella bucalettere della banca, i responsabili della banca hanno deciso di visionare le registrazioni della videosorveglianza della data corrispondente. Dalle immagini traspariva chiaramente che l'anziano cliente non aveva infilato bene la busta nella fessura della bucalettere e senza che se ne accorgesse l'ordine di bonifico era cascato a terra. Le immagini mostravano inoltre il cliente B, a sua volta sopraggiunto presso il distributore automatico, che osservava con discrezione l'anziano signore. Dopo essersi servito al bancomat, il cliente B ha raccolto da terra l'ordine di bonifico del cliente A e si è allontanato dalla banca.

Più tardi, il cliente B è tornato alla banca e ha introdotto nella bucalettere l'ordine di pagamento del cliente A. Dato che il totale di tutte le polizze di versamento e il totale sull'ordine di bonifico coincidevano, nessuno ha sospettato di nulla e l'ordine di pagamento è stato eseguito. Soltanto grazie ai successivi accertamenti della banca è emerso che il cliente B aveva evidentemente sostituito la polizza di versamento della cassa malati con una polizza intestata a beneficio del proprio conto e si era così indebitamente impossessato di una somma di oltre 600 franchi. Dopo aver prelevato l'importo al distributore automatico della banca in questione, il cliente B ha chiuso il suo conto.

Dalle indagini effettuate da MROS è risultato che il cliente B aveva già compiuto ripetutamente reati analoghi. La segnalazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale che, a distanza di alcuni mesi, hanno condannato il cliente B con sentenza passata in giudicato, in particolare per truffa, falsità in atti e furto.

### **3.13. Operazioni di cambio**

Una persona straniera proveniente da un Paese limitrofo si era ripetutamente presentata, nel giro di pochi mesi, presso un intermediario finanziario svizzero e ogni volta aveva cambiato una quantità considerevole di monete svizzere e vecchie banconote per un valore complessivo di svariate migliaia di franchi. A richiesta dell'intermediario, l'interessato aveva sempre dichiarato che acquistava monete a peso e che di tanto in tanto si recava in Svizzera per cambiarle in banconote.

Il servizio compliance dell'intermediario non era soddisfatto delle dichiarazioni del cliente di passaggio e gli ha spedito un questionario nel quale avrebbe dovuto indicare la provenienza del denaro cambiato. Non essendo recapitabile, il questionario è stato però rispedito al mittente dalle autorità postali estere, fatto che ha indotto l'intermediario finanziario a comunicare l'accaduto a MROS a norma dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP.

Sulle prime, dagli accertamenti di MROS non sono risultati indizi su reati preliminari rilevanti in materia di riciclaggio di denaro. Tuttavia, essendo il cliente cittadino straniero senza permesso di dimora in Svizzera, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di chiedere al suo omologo estero se l'interessato fosse già schedato nel suo Paese e, in caso affermativo, per quale motivo.

Nel giro di pochi giorni, l'omologo estero ha fornito a MROS l'indicazione determinante. Ha infatti comunicato che nel Paese limitrofo era in corso un procedimento penale nei confronti dell'interessato. Questi era sospettato di essere implicato in diversi furti nei quali tra l'altro erano state rubate grandi quantità di vecchie monete e banconote. Siccome, oltretutto, l'uomo in questione era da tempo iscritto come disoccupato, non si poteva escludere che fosse probabilmente dedito al furto per mestiere e che il furto fosse la sua principale fonte di sostentamento.

La segnalazione è stata trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale del luogo in cui era stata effettuata l'operazione di cambio e successivamente il caso è stato trasferito alle autorità del Paese limitrofo. Presumibilmente, il cliente sarà condannato in via definitiva all'estero.

### **3.14. *Les jeux sont faits, rien ne va plus!***

Alla fine del 2012 una banca ha notato sul conto di uno dei suoi clienti una transazione insolitamente cospicua rispetto al giornale dei movimenti effettuati in precedenza, e destinata a una società domiciliata all'estero. Ha dunque contattato il cliente e gli ha chiesto, per chiarire lo sfondo della transazione, di produrre la documentazione riguardante il movimento in questione. A questa richiesta il cliente, di professione avvocato, ha trasmesso al proprio consulente un patto parasociale tra azionisti.

La banca ha eseguito una serie di controlli nelle banche dati a sua disposizione sulla persona indicata come azionista e sul presidente della società beneficiaria del versamento. Dai controlli è emerso che la società era già stata ripetutamente sospettata di intrattenere rapporti di vecchia data con organizzazioni mafiose e di essere gravemente coinvolta in varie attività

---

illegali. Alla luce di queste constatazioni, la banca ha segnalato il caso a MROS e ordinato un blocco interno del conto.

Le ulteriori indagini svolte dall'Ufficio di comunicazione hanno avvalorato le informazioni trasmesse dalla banca, secondo cui l'avente diritto economico sulla società beneficiaria del versamento poteva essere membro attivo di un'organizzazione criminale. È infatti risultato che in passato era stato incolpato all'estero per traffico di stupefacenti ed era stato arrestato e accusato anche nell'ambito di un'inchiesta relativa ad attività di riciclaggio di denaro legate a un giro di scommesse illecite in ambito sportivo. La società beneficiaria del versamento era già stata identificata come struttura utilizzata da questa persona per riciclare il denaro che ricavava dalle proprie attività illecite.

Non potendo escludere che gli averi disponibili sul conto segnalato fossero di origine criminale, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale per sospetto riciclaggio di denaro ed eventualmente partecipazione a un'organizzazione criminale.

## **4. La prassi di MROS**

### **4.1. *Confisca di beni patrimoniali a favore della Confederazione Svizzera nonostante un decreto d'abbandono e trattamento statistico da parte di MROS***

MROS riceve con una certa frequenza segnalazioni di sospetto relative a beni patrimoniali provenienti da reati commessi esclusivamente all'estero. Conseguentemente, le relative inchieste penali sui reati preliminari del riciclaggio di denaro vengono in genere condotte all'estero. Questo è stato il caso anche riguardo a una segnalazione di sospetto giunta a MROS nel 2008: una notizia di cronaca aveva attirato l'attenzione dell'intermediario finanziario su una relazione d'affari il cui avente diritto economico, che nella relazione d'affari aveva utilizzato uno pseudonimo, era stato apparentemente arrestato in un Paese europeo per traffico di stupefacenti. MROS aveva trasmesso la segnalazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale che successivamente aveva avviato un procedimento per riciclaggio di denaro. In seguito l'autorità estera aveva accolto una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Svizzera e concesso alle autorità svizzere di perseguimento penale di assistere agli interrogatori del detenuto. L'imputato era stato quindi estradato per essere penalmente perseguito in un Paese extraeuropeo, dove in seguito, nel 2012, è stato condannato a una pena detentiva di diversi anni per partecipazione a un'organizzazione criminale e traffico di stupefacenti. Nell'ambito di un accordo di patteggiamento, aveva acconsentito alla confisca di tutti i beni patrimoniali connessi alle attività criminali in questione. I beni patrimoniali situati in Svizzera avevano potuto essere direttamente ricondotti all'accusato e alla sua appartenenza a un'organizzazione criminale. In seguito l'autorità svizzera di perseguimento penale aveva pertanto ordinato, in applicazione dell'articolo 72 CP, la confisca di tali beni, per un valore dell'ordine di milioni, a favore della Confederazione Svizzera. L'articolo 72 CP dispone che il giudice ordina la confisca di tutti i beni patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. Dato il sussistere di una sentenza estera definitiva di condanna per partecipazione a un'organizzazione criminale che adempiva i presupposti sanciti dal diritto svizzero all'articolo 260<sup>ter</sup> CP<sup>12</sup> per il reato di organizzazione criminale, è stato possibile ordinare la confisca dei beni patrimoniali in questione anche in assenza di una sentenza svizzera. Nel contempo, l'autorità svizzera di perseguimento penale ha decretato l'abbandono del procedimento in base all'articolo 320 capoverso 2 CPP<sup>13</sup>. Nella statistica dell'Ufficio di comunicazione questa vicenda rientra tra i casi di «Decreto di abbandono» dando dunque la falsa impressione che la persona segnalata non sia stata giudicata. Come dimostra l'esempio appena descritto, la realtà è un'altra e nella fattispecie il sistema globale di lotta contro il riciclaggio di denaro si è rivelato non solo efficiente, ma anche efficace: sebbene il reato preliminare sia stato compiuto esclusivamente all'estero, sulla piazza finanziaria svizzera i fondi incriminati sono stati individuati, sequestrati e infine confiscati a favore dello Stato. Nella fattispecie la condanna è stata pronunciata all'estero e non figura pertanto nella statistica giudiziaria svizzera.

<sup>12</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)

<sup>13</sup> Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)

#### **4.2. Obbligo per le autorità di perseguimento penale di comunicare le decisioni a MROS (art. 29a cpv. 2 LRD) e trattamento statistico da parte di MROS**

L'articolo 29a capoverso 2 LRD stabilisce che le autorità penali comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione i decreti che hanno pronunciato in base alle segnalazioni trasmesse da MROS. Questo capoverso è stato introdotto nell'ambito dell'ultima revisione della legge sul riciclaggio di denaro<sup>14</sup>. Nel relativo messaggio si precisa a tale riguardo che l'espressione «comunicano senza indugio» sottintende l'invio simultaneo di una copia del decreto all'Ufficio di comunicazione. La disposizione concretizza il principio dello scambio di informazioni tra autorità in virtù del quale il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale sono tenuti a informare sistematicamente e spontaneamente l'Ufficio di comunicazione sull'andamento delle procedure avviate in base a una sua comunicazione. L'Ufficio di comunicazione necessita di questi dati per trarre conclusioni sulla propria attività e per allestire le proprie statistiche. Nel contempo la disposizione tiene conto della raccomandazione 33 del GAFI che esorta ad allestire rilevamenti statistici che consentano di misurare il grado di effettività e di efficienza del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per limitare l'onere amministrativo, lo scambio di informazioni a favore dell'Ufficio di comunicazione deve avvenire in modo sistematico, e non su richiesta.

Le autorità di perseguimento penale sono dunque tenute a notificare a MROS spontaneamente e senza indugio copia di tutte le decisioni da loro adottate in correlazione con le segnalazioni di sospetto trasmesse da MROS. Si tratta, segnatamente, delle seguenti decisioni fondate sul CPP:

- apertura dell'istruzione (art. 309 CPP);
- decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP);
- decreto di estensione dell'istruzione (art. 311 cpv. 2 CPP);
- sospensione (art. 314 CPP);
- riattivazione (art. 315 CPP);
- decreto di abbandono (art. 320 CPP);
- riapertura (art. 323 CPP).

Nella propria statistica annuale, MROS tratta i corrispondenti riscontri nella rubrica *Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale* (n. 2.5.12). In questo contesto è interessante fare una considerazione riguardo alle due voci in cui figurano le decisioni di abbandono e di non luogo a procedere. In virtù dell'articolo 319 CPP il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento se sulla base dell'inchiesta penale avviata, ad esempio, non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa oppure non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato. A norma dell'articolo 310 CPP, invece, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base degli atti ricevuti, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti, vi sono impedimenti a procedere oppure si giustifica di rinunciare all'azione penale in virtù del diritto federale. Il decreto di non luogo a procedere è emanato

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).  
[http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/index0\\_38.html](http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/index0_38.html)

senza alcun atto d'inchiesta proprio da parte del pubblico ministero<sup>15</sup>. Negli ultimi dieci anni, circa il 41 per cento delle segnalazioni di sospetto sono sfociate in un decreto di non luogo a procedere. Ciò non significa però che MROS abbia effettuato comunicazioni inutili ai pubblici ministeri e che avrebbe potuto anche lasciar cadere direttamente le segnalazioni. Nella prassi si constata piuttosto che in molti casi in cui è stato decretato il non luogo a procedere il sospetto iniziale era senz'altro presente, ma per fare definitiva chiarezza, oltre all'analisi di MROS, erano indispensabili anche indagini di polizia, ad esempio l'interrogatorio di alcune persone da parte della polizia (nota: MROS è una semplice autorità di controllo e non ha competenze investigative). Spesso sono quindi necessarie indagini preliminari di polizia giudiziaria che condurranno, se non si corroborano i sospetti o se la raccolta delle prove appare sprovvista di prospettive di successo, alla successiva decisione di non luogo a procedere. L'esito è lo stesso anche nei casi in cui il pubblico ministero, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, trasmette spontaneamente un'informazione all'autorità estera di perseguimento penale a norma dell'articolo 67a AIMP<sup>16</sup> senza tuttavia ricevere alcuna risposta e allo spirare del termine impartito decreta il non luogo a procedere. In altri termini, sarebbe errato concludere che l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere significhi che non vi fosse alcun sospetto iniziale o che le autorità di perseguimento penale siano rimaste inattive.

#### **4.3. Modifica della legge sul riciclaggio di denaro**

Nel proprio rapporto d'attività del 2011, l'Ufficio di comunicazione annunciava la necessità di modificare le disposizioni della LRD concernenti lo scambio di informazioni finanziarie tra uffici di comunicazione. La modifica rappresentava al contempo la reazione a un avvertimento con minaccia di sospensione pronunciato dal Gruppo Egmont nei confronti di MROS e l'attuazione anticipata delle raccomandazioni rivedute del GAFI, adottate nel febbraio 2012 (cfr. n. 5.2 GAFI/FATF). Era stato dunque elaborato un avamprogetto di modifica della LRD successivamente inviato in procedura di consultazione. Nel giugno 2012 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione<sup>17</sup> in merito alla corrispondente modifica della LRD e licenziato il relativo messaggio<sup>18</sup> all'attenzione del Parlamento. Nella sessione invernale il Consiglio degli Stati in quanto Camera prioritaria ha quindi approvato il progetto, senza voti contrari e senza emendamenti. Il Consiglio Nazionale, come seconda Camera, l'ha approvato nel corso della sua sessione primaverile 2013.

Nell'ambito della propria attività di analisi, MROS procede allo scambio di informazioni con i servizi omologhi esteri che svolgono le stesse funzioni di unità di informazione finanziaria (*Financial Intelligence Unit*, FIU). Secondo il diritto vigente, MROS non è autorizzato a trasmettere alle FIU partner estere, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, informazioni di carattere finanziario quali numeri di conti bancari, informazioni su transazioni finanziarie

<sup>15</sup> Considerazione ripresa da: «Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung», a cura di Peter Goldschmid, Thomas Maurer, Jürg Sollberger; edizioni Stämpfli SA, Berna 2008.

<sup>16</sup> Art 67a IRSG: Unaufgeforderte Übermittlung von Beweisen und Informationen; (Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Rechtshilfegesetz; IRSG; SR 351.1)

<sup>17</sup> [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2158/Rapporto-risultati\\_LRD\\_it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2158/Rapporto-risultati_LRD_it.pdf)

<sup>18</sup> FF 2012 6247 e 6199, [http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/index0\\_29.html](http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/index0_29.html)

o sui saldi dei conti. Secondo il diritto svizzero in vigore, tali informazioni sono coperte rispettivamente dal segreto bancario o dal segreto d'ufficio. Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, questa situazione si ripercuote sfavorevolmente su tutti gli interessati e segnatamente sulla Svizzera stessa. Diverse FIU estere applicano infatti la regola della reciprocità e si rifiutano anch'essi di comunicare a MROS informazioni finanziarie. La Svizzera ha dunque interesse ad abbattere l'ostacolo eretto dal segreto bancario all'esecuzione dell'assistenza amministrativa e a consentire a MROS di partecipare allo scambio di tutti i dati disponibili. Per realizzare questo obiettivo è necessario un adeguamento puntuale della LRD. In sostanza si tratta di consentire a MROS di mettere a disposizione delle autorità partner estere anche informazioni finanziarie concrete quali numeri di conti bancari, informazioni su transazioni finanziarie o i saldi dei conti. Oltre a questo obiettivo centrale, il progetto di revisione persegue due ulteriori obiettivi normativi, correlati alle raccomandazioni rivedute 29 e 40 del GAFI.

Quale primo obiettivo verrà ampliata in modo mirato l'attuale competenza di MROS di chiedere agli intermediari finanziari il completamento delle segnalazioni già inviate: in futuro l'Ufficio di comunicazione sarà autorizzato a procurarsi informazioni anche presso gli intermediari finanziari terzi che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto, a condizione che il loro coinvolgimento risulti da una comunicazione precedentemente trasmessa a MROS. Questo adeguamento permetterà al legislatore di conformarsi, tenendo debitamente conto delle esigenze della piazza finanziaria, ai requisiti ampliati del GAFI, secondo cui le FIU devono avere il diritto di procurarsi presso gli intermediari finanziari le informazioni di cui hanno bisogno per adempiere con efficienza i propri compiti.

Quale secondo obiettivo, all'Ufficio di comunicazione verrà assegnata la competenza di stipulare autonomamente accordi di cooperazione tecnici con le FIU che possono cooperare con i loro servizi omologhi all'estero soltanto in virtù di un tale accordo (*Memorandum of Understanding*, MoU). Attualmente la competenza di concludere un MoU è attribuita al Consiglio federale. Per quanto lo concerne, l'Ufficio di comunicazione non ha bisogno di accordi di cooperazione per scambiare informazioni con le FIU estere, poiché tale competenza gli è già conferita di principio dalla LRD.

#### **4.4. Equiparazione dei regimi a un'organizzazione criminale: obbligo di comunicazione**

All'inizio del 2011 il Consiglio federale, sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ha emanato delle ordinanze finalizzate a bloccare i beni di determinati cittadini di Paesi nei quali erano in corso rivolte di vaste proporzioni. Per facilitare agli intermediari finanziari il compito di applicare queste ordinanze, MROS ha pubblicato la propria prassi concernente l'obbligo di comunicazione<sup>19</sup>.

Conformemente a tale prassi, le segnalazioni che gli intermediari devono trasmettere alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE (DDIP/DFAE) sono indipendenti dalle segnalazioni indirizzate a MROS. L'intermediario finanziario che invia una segnalazione alla

<sup>19</sup> <http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte/jb-mros-2011-i.pdf>

Direzione del diritto internazionale pubblico è tenuto a eseguire accertamenti particolari (conformemente all'art. 6 LRD) sulla relazione d'affari oggetto della segnalazione.

Se a dipendenza dei risultati di questi accertamenti nutre un sospetto fondato che siano commessi atti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario è tenuto a rispettare l'obbligo di comunicazione a MROS conformemente all'articolo 9 LRD. In caso di un sospetto semplice può avvalersi del diritto di comunicazione conferitogli dall'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP.

Era quindi possibile che in alcuni casi l'intermediario finanziario non nutrisse alcun sospetto (né semplice né fondato) nemmeno dopo aver eseguito gli accertamenti particolari previsti. In tale ipotesi avrebbe dovuto rivolgersi soltanto alla DDIP e non a MROS.

Per quanto concerne l'Egitto<sup>20</sup>, nel giugno 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di diverse persone appartenenti all'entourage dell'ex presidente egiziano. L'MPC riteneva verosimile che nelle pratiche seguite durante questo regime si sostanziasse gli elementi costitutivi di un'organizzazione criminale il cui scopo consisteva nell'appropriarsi di fondi pubblici per fini privati e nel trarre profitto da attività di corruzione su vasta scala.

Con sentenza del 5 settembre 2012, il Tribunale federale ha confermato la fondatezza di un provvedimento di sequestro ordinato sul conto della moglie di un ex ministro del regime di Mubarak. I giudici hanno in effetti considerato che a causa delle funzioni ufficiali assunte dal marito nelle fila del regime di Hosni Mubarak e delle transazioni effettuate sul conto nel periodo in questione, vi fossero sufficienti sospetti che la ricorrente fosse coinvolta in attività di riciclaggio ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> CP e di partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> CP. Senza soffermarsi sui dettagli relativi all'analisi delle condizioni d'applicazione dell'articolo 260<sup>ter</sup> CP, la nostra massima Corte giudiziaria ha stabilito che l'intero regime istituito dall'ex presidente egiziano Hosni Mubarak deve essere considerato a priori un'organizzazione criminale.

In una sentenza del 20 dicembre 2012 concernente un cittadino libico<sup>21</sup>, il Tribunale penale federale (TPF) esamina un caso in cui l'MPC ha avviato un procedimento penale in base a una comunicazione di MROS. Il capo d'accusa era inizialmente di riciclaggio di denaro (art. 305<sup>bis</sup> CP) successivamente esteso anche alla partecipazione o al sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> CP).

Per stabilire se nel regime di Gheddafi concorressero gli elementi costitutivi del reato di organizzazione criminale, il TPF si fonda su un rapporto della Polizia giudiziaria federale. L'elemento principale è rappresentato dal fatto che Gheddafi si era circondato di una cerchia ristretta di persone, dette «Uomini della tenda». La condizione del carattere segreto dell'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> CP) è dunque adempiuta. Gli «Uomini della tenda» esercitavano un influsso diretto e concreto sugli affari del Paese. La loro posizione avrebbe consentito loro di depredare lo Stato e di appropriarsi per proprio tornaconto dei redditi del Paese. Questo sistema consentiva loro di servirsi dei beni e delle risorse appartenenti allo Stato libico. I fatti descritti adempiono dunque il presupposto

<sup>20</sup> Sentenza del Tribunale federale del 5 settembre 2012, 1B\_175/2012

<sup>21</sup> Sentenza del Tribunale penale federale del 20 dicembre 2012, BB.2012.71

secondo cui l'organizzazione criminale ha lo scopo di arricchirsi con mezzi criminali<sup>22</sup>. Il TPF ritiene quindi che sussistono indizi sufficienti per attribuire al regime in questione la qualifica di organizzazione criminale.

Si ricorda che il Tribunale federale aveva già equiparato un regime a un'organizzazione criminale nei casi Abacha e Duvalier<sup>23</sup>.

Tralasciando in questa sede l'analisi della questione del sequestro o della confisca, che costituiva l'oggetto principale delle citate decisioni, ciò che conta per l'Ufficio di comunicazione è il fatto che i regimi in questione siano stati qualificati come organizzazione criminale. Pertanto, in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 3 LRD, se nutre fondati sospetti che in una relazione d'affari vi siano beni patrimoniali sui quali un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre, l'intermediario finanziario è tenuto a comunicare a MROS i propri sospetti.

Il fatto che il Tribunale federale abbia considerato gli ex regimi di Egitto e Libia come organizzazioni criminali viene dunque a integrare la prassi pubblicata da MROS nel 2011. Di conseguenza, gli intermediari che dovessero avere un cliente legato a uno di questi regimi devono nutrire a priori fondati sospetti e comunicare il caso a MROS (art. 9 LRD). Per questi casi, quindi, l'articolo 305<sup>ter</sup> CP non entra più in considerazione.

#### **4.5. Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti a MROS**

L'avamprogetto di legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), attualmente in procedura di consultazione<sup>24</sup>, consacra un capitolo a un nuovo sistema per la comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) è entrata in vigore il 1° aprile 1998. Applicato da ormai 15 anni, l'articolo 9 LRD ha fornito una solida base, unitamente all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera. L'esperienza ha tuttavia evidenziato anche alcune difficoltà, alle quali la revisione intende porre rimedio.

Il vigente dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro divide i sospetti che giustificano una comunicazione a MROS in due categorie: i sospetti semplici e i sospetti fondati. A queste due categorie corrispondono due disposizioni legali con ripercussioni diverse sul piano dell'applicazione, per l'intermediario finanziario e per le autorità.

Quando si trova confrontato a una relazione d'affari che presenta elementi tali da giustificare una comunicazione a MROS, l'intermediario finanziario deve chiedersi se si tratta di un caso d'applicazione dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Tuttavia, non occorre fare una scelta tra queste due disposizioni, in quanto una prevede un obbligo e la seconda un diritto di comunicazione. Le due disposizioni non solo non si oppongono, ma, secondo l'intensità del sospetto, si completano addirittura. Esse formano una logica successione

<sup>22</sup> Sulla definizione di organizzazione criminale, cfr. sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 1996, pubblicata in *Semaine judiciaire* 1997, pag. 1 segg.

<sup>23</sup> DTF 131 II 169, DTF 136 IV 4.

<sup>24</sup> <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02691/index.html?lang=it>

secondo la morfologia del sospetto. Il sospetto può infatti spaziare da una semplice impressione di disagio, nel caso dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>25</sup>, al fondato sospetto, nel caso previsto all'articolo 9 LRD<sup>26</sup>.

Nella misura in cui il sospetto costituisce un'opinione personale e soggettiva, è impossibile definire criteri uniformemente validi per tutte le situazioni. Il carattere relativo del criterio del sospetto comporta apprezzamenti diversi in funzione dell'intermediario finanziario. In effetti, ciò che per un intermediario rappresenta un semplice sospetto può essere, per un altro intermediario, un sospetto assolutamente fondato. Questo aspetto potrebbe portare a disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

A parte il grado di certezza che il sospetto deve raggiungere, le due disposizioni citate presentano un'ulteriore differenza importante riguardante le ripercussioni della comunicazione. Mentre le comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD comportano automaticamente l'obbligo di bloccare i beni stabilito all'articolo 10, le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP non sono invece collegate ad alcun blocco automatico dei beni.

Oltre a comportare queste difficoltà pratiche di interpretazione, la coesistenza delle due disposizioni in questione è stata criticata anche dal GAFI, il quale sostiene che la Svizzera dovrebbe non solo separare il disciplinamento del blocco dei beni – in quanto misura che rischia di vanificare il divieto di informare mettendo in guardia la persona sospetta (cosiddetto *tipping off*) – dalle disposizioni concernenti la comunicazione, ma anche unificare i concetti di obbligo di comunicazione e diritto di comunicazione<sup>27</sup>.

Il sistema proposto nell'avamprogetto è inteso a rimediare alle difficoltà evidenziate dalla coesistenza dei due tipi di sospetto e ad accogliere al tempo stesso le raccomandazioni formulate dal GAFI nel rapporto di valutazione del 2009.

Una misura importante è rappresentata dall'abolizione del diritto di comunicazione previsto all'articolo 305<sup>ter</sup> CP: rimarrà in vigore soltanto l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD. La soluzione proposta prevede inoltre che, in caso di comunicazione fondata sull'articolo 9 LRD, l'intermediario non imponga più il blocco automatico dei beni per cinque giorni, separando dunque il blocco dei beni dalla comunicazione a MROS. In tal modo, l'Ufficio di comunicazione avrà il tempo di procedere ad approfondite analisi prima di decidere il destino della comunicazione. Se MROS decide di trasmettere la comunicazione al pubblico ministero competente, l'intermediario finanziario, dopo essere stato informato da MROS in merito alla trasmissione, imporrà il blocco automatico dei beni per cinque giorni per dare il tempo al pubblico ministero di procedere a una prima analisi e di adottare i provvedimenti opportuni.

Per evitare che i beni oggetto di una comunicazione vengano sottratti alla confisca o servano a finanziare il terrorismo, è stato previsto un nuovo meccanismo. Il nuovo articolo 9a dell'avamprogetto di modifica della LRD prevede, infatti, che qualora il cliente dovesse chiedergli di trasferire i beni patrimoniali segnalati per cercare di vanificare la confisca o per

<sup>25</sup> Cfr. nota n. 3

<sup>26</sup> Cfr. nota n. 4

<sup>27</sup> GAFI, «Rapport d'évaluation mutuelle (rapport de suivi) – Suisse» del 27 ottobre 2009, pag. 22 (<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/mer%20switzerland%20rapport%20de%20suivi.pdf>, non disponibile in italiano).

finanziare il terrorismo, l'intermediario finanziario dovrà sospendere l'esecuzione dell'ordine e avvertire senza indugio l'Ufficio di comunicazione. La transazione sarà allora sospesa per un periodo di cinque giorni, durante il quale MROS effettuerà speditamente la propria analisi, deciderà se trasmettere il caso all'autorità di perseguimento penale e informerà l'intermediario in merito alla decisione presa. Se l'Ufficio di comunicazione decide di trasmettere la segnalazione all'autorità di perseguimento penale, l'intermediario finanziario bloccherà i beni patrimoniali in questione finché riceverà una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli avrà notificato la trasmissione della comunicazione.

Infine, il rapporto esplicativo posto in consultazione fornisce anche un'importante precisazione riguardo al grado di certezza che un sospetto deve raggiungere per giustificare la sua comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD. In effetti, l'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 9 LRD presuppone che l'intermediario finanziario «sappia» o «abbia il sospetto fondato» che i beni patrimoniali in questione siano incriminati. Si tratta di un concetto giuridico impreciso che dipende dalla prassi degli intermediari finanziari e deve dunque essere interpretata caso per caso. Il legislatore non intendeva introdurre un obbligo di comunicazione limitato ai soli casi in cui l'intermediario finanziario dispone di conoscenze concrete. Secondo il rapporto esplicativo, l'articolo 9 LRD impone invece di effettuare una segnalazione se, in base a diverse indicazioni, all'obbligo di procedere ad accertamenti particolari previsto dall'articolo 6 LRD e agli indizi che ne risultano, l'intermediario finanziario presume o perlomeno non può escludere che i beni patrimoniali provengano da un crimine. La precisazione fornita dal Consiglio federale sarà certamente di grande utilità per gli intermediari finanziari.

## **4.6. Sentenze giudiziarie**

### **4.6.1 Obbligo di comunicazione e segreto professionale degli avvocati**

Causa Michaud contro Francia – sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 6 dicembre 2012

Nella sentenza Michaud contro Francia del 6 dicembre 2012 sulla trasposizione delle direttive europee antiriciclaggio e l'obbligo a carico degli avvocati di segnalare «con una dichiarazione di sospetto» eventuali attività illecite dei propri clienti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che tale obbligo non è contrario all'articolo 8 CEDU<sup>28</sup>.

Il ricorrente, avvocato presso il foro di Parigi, sosteneva che la normativa di attuazione delle direttive antiriciclaggio rappresentasse una minaccia per il rispetto del segreto professionale e per la confidenzialità dei rapporti tra avvocato e cliente. La Corte ha invece sottolineato che l'obbligo di segnalazione imposto agli avvocati è circoscritto a due soli casi (§ 127 della sentenza): esso è previsto in primo luogo, quando un avvocato, nell'ambito della propria attività professionale, partecipa a nome e per conto del proprio cliente a transazioni finanziarie o immobiliari oppure agisce come fiduciario; in secondo luogo, quando, sempre nell'ambito della propria attività professionale, assiste il proprio cliente nella preparazione o realizzazione di transazioni riguardanti una serie di operazioni

<sup>28</sup> Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101)

ben precise. Pertanto, l'obbligo non riguarda le attività legate all'esercizio della professione di avvocato quali la consulenza o la difesa degli interessi dei clienti, ma unicamente determinate attività di carattere finanziario (apertura e gestione di conti bancari o fiduciari, costituzione o gestione di società ecc.) che sono esercitate anche da altri professionisti sottoposti allo stesso obbligo. La Corte fa inoltre presente che la legislazione francese prevede un filtro di protezione supplementare oltre al segreto professionale, ossia la figura del *bâtonnier* (presidente dell'ordine degli avvocati), il quale è tenuto a esercitare un'approfondita sorveglianza quando è inoltrata una dichiarazione di sospetto esteso alla FIU francese (Tracfin). La Corte ha pertanto ritenuto che l'obbligo di segnalare sospetti non lede in modo sproporzionato i fondamenti del segreto professionale degli avvocati.

Come si può constatare, l'approccio scelto dal legislatore francese nel disciplinare il suddetto obbligo è simile al modello applicato in Svizzera, poiché anche nel nostro Paese agli avvocati è riconosciuto uno statuto particolare per garantire il rispetto del segreto professionale. In virtù dell'articolo 9 capoverso 2 LRD, quando esercitano attività professionali per le quali sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP, gli avvocati svizzeri non soggiacciono all'obbligo di comunicazione. Sottostanno invece alla LRD quando esercitano attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale (circolare FINMA 2011/1, § 114 segg.), benché anche in questo caso, contrariamente agli altri intermediari finanziari, non siano sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA (art. 18 cpv. 3 LRD). Gli avvocati devono però affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA (art. 14 cpv. 3 LRD) e inviare direttamente le loro «dichiarazioni di sospetto» all'Ufficio di comunicazione<sup>29</sup>, il quale in seguito provvederà, se del caso, a trasmetterle alle autorità di perseguimento penale.

Per consolidata giurisprudenza, i tribunali svizzeri considerano che la protezione accordata dal segreto professionale copre tutti i fatti e documenti confidati dal cliente all'avvocato che presentano un rapporto certo con l'esercizio della sua professione. Se è vero che il segreto professionale dell'avvocato esclude il sequestro di documenti relativi all'esecuzione del suo mandato di avvocato, esso non si oppone, per contro, al sequestro a scopo probatorio di carte che concernono un'attività puramente commerciale esercitata dall'avvocato, segnatamente come organo di una società commerciale o come gestore patrimoniale (TPF BE.2006.4, consid. 3.1).

---

<sup>29</sup> In occasione della procedura di consultazione che aveva preceduto il messaggio del Consiglio federale concernente la LRD, la Federazione svizzera degli avvocati e quella dei notai avevano suggerito un disciplinamento speciale per le comunicazioni di sospetto inviate dagli avvocati e dai notai. La loro proposta prevedeva che invece di segnalare i loro sospetti a MROS, gli avvocati e i notai avrebbero spedito le comunicazioni ai loro organismi di autodisciplina. In seguito sarebbero stati tali organismi a decidere se le segnalazioni pervenute fossero protette dal segreto professionale o se potevano invece essere inoltrate all'Ufficio di comunicazione. Questa proposta ricorda il filtro protettore citato dalla Corte e che è applicato nel caso francese. Il Consiglio federale non ha tuttavia dato seguito alla proposta. Ha invece affermato che «fa parte del compito dei membri della categoria degli avvocati e dei notai distinguere nella loro prassi, di volta in volta, tra l'attività consueta e quella accessoria» (messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, pag. 1026).

La sentenza di principio pronunciata il 6 dicembre 2012 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è parimenti valida per la legislazione svizzera e attesta che l'assoggettamento degli avvocati a un obbligo di segnalare i sospetti è conforme all'articolo 8 CEDU.

## **5. Organi internazionali**

### **5.1. Gruppo Egmont**

Sul modello della raccomandazione 40 del GAFI (cfr. n. 5.2), che esige dalle autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di scambiare in modo rapido ed efficiente le informazioni necessarie per adempiere i loro compiti, il Gruppo Egmont si prefigge di promuovere la cooperazione internazionale tra le FIU che aderiscono al gruppo mediante uno scambio d'informazioni diretto, informale e, pertanto, efficiente<sup>30</sup>.

#### **Nuovi membri**

Il Gruppo Egmont conta attualmente 131 FIU affiliate. In occasione della seduta plenaria del 2012 ha accolto quattro nuovi membri, appartenenti alle seguenti giurisdizioni:

#### **Gabon**

NAFI (*National Agency for Financial Investigation*); FIU amministrativa;

#### **Giordania**

AMLCTFU (*Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit*), FIU amministrativa;

#### **Tunisia**

CTAF (*Tunesian Financial Analysis Committee*); FIU amministrativa;

#### **Tagikistan**

FMD (*Financial Monitoring Department*); FIU amministrativa.

Nel 2012 i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont si sono riuniti a inizio anno a Manila (Filippine), mentre in estate, in concomitanza con la seduta plenaria annuale, si sono riuniti a San Pietroburgo (Federazione russa). Il rapporto d'attività 2011-2012 del Gruppo Egmont è pubblicato sul sito Internet del gruppo<sup>31</sup>.

#### **Aggiornamento dei documenti del Gruppo Egmont**

Dal 1995, anno della sua costituzione, il Gruppo Egmont ha elaborato una serie di documenti di riferimento<sup>32</sup>. Due di questi, ossia una dichiarazione d'intenti (*Egmont Group Statement of Purpose*) e i Principi applicabili allo scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (*Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases*)

<sup>30</sup> Cfr. «Statement of Purpose» del 23 giugno 2004 e «Charter» del Gruppo Egmont del 31 maggio 2007 n. II, [www.egmontgroup.org/library/egmont-documents](http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents).

<sup>31</sup> <http://www.egmontgroup.org/news-and-events/news/2012/12/13/2011-2012-egmont-group-annual-report>

<sup>32</sup> <http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents>

---

sono citati nella nota interpretativa della raccomandazione 29 del GAFI (G.13). Alla luce degli sviluppi negli anni scorsi riguardo allo scambio di informazioni tra FIU e della revisione delle raccomandazioni del GAFI, i due summenzionati documenti del Gruppo Egmont sono ora sottoposti ad aggiornamento. I lavori di revisione, iniziati nel 2011, sono tuttora in corso.

### ***Warning of Suspension***

Durante la seduta plenaria del 2011, il Gruppo Egmont ha pronunciato un avvertimento nei confronti dell'Ufficio di comunicazione svizzero minacciandone la sospensione dal gruppo (*Warning of Suspension*). Questo passo è stato motivato adducendo che l'Ufficio di comunicazione non scambia con le FIU estere informazioni di carattere finanziario quali numeri di conto bancari, informazioni sulle transazioni o i saldi dei conti. Il Consiglio federale ha reagito tempestivamente disponendo una revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro per creare le basi legali necessarie a consentire lo scambio di questo tipo di informazioni, e il 27 giugno 2012 ha licenziato il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. Il Consiglio degli Stati, in quanto Camera prioritaria, ha già approvato il progetto nella successiva sessione invernale (dicembre 2012), senza voti contrari e senza emendamenti. Il Consiglio Nazionale, come seconda Camera, l'ha approvato nel corso della sua sessione primaverile 2013. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al numero 4.3.

## **5.2. GAFI/FATF**

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), in inglese *Financial Action Task Force* (FATF), è un organo intergovernativo costituito per analizzare i metodi utilizzati per riciclare denaro e per elaborare e promuovere a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS fa parte della delegazione che rappresenta la Svizzera in seno al GAFI.

### **Aggiornamento degli standard del GAFI**

Gli standard del GAFI e le relative note interpretative sono stati rielaborati e le versioni aggiornate sono ora disponibili sul sito Internet del GAFI<sup>33</sup>. Le raccomandazioni speciali sono state abrogate e integrate nelle 40 raccomandazioni.

### **Paesi non cooperativi e Paesi ad alto rischio**

Il GAFI pubblica un elenco, aggiornato periodicamente, dei Paesi le cui norme giuridiche relative alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono giudicate insufficienti o quantomeno imprecise e poco trasparenti. Si tratta solitamente di Paesi che hanno adottato un piano d'azione e compiono progressi soddisfacenti oppure di Paesi che non hanno un piano d'azione o che ne hanno uno ma non compiono progressi soddisfacenti. La lista aggiornata è pubblicata sul sito Internet del GAFI<sup>34</sup>.

### **Lavori pubblicati in merito alle tipologie**

Tutti gli studi riportati di seguito ed elaborati dal GAFI nell'anno in esame sono pubblicati e disponibili sul sito Internet del GAFI.

Prendendo spunto dal rapporto *Laundering the Proceeds of Corruption* (Riciclaggio di proventi della corruzione) è stato realizzato uno studio di approfondimento volto ad aiutare gli intermediari finanziari a comprendere meglio i fattori di rischio specifici connessi alla corruzione e quindi a riconoscere le situazioni che implicano un rischio accresciuto di corruzione. Lo studio presenta le relazioni d'affari, i clienti o i prodotti che possono tipicamente comportare un rischio accresciuto di corruzione.

Il GAFI ha elaborato un rapporto sul contrabbando di tabacco e sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo correlati a questo traffico a livello regionale, nazionale e globale. Il rapporto si fonda su un questionario compilato da vari membri del GAFI e su una serie di studi della casistica.

L'importanza delle indagini finanziarie nell'ambito delle inchieste sul riciclaggio di denaro, sui relativi reati preliminari e sul finanziamento del terrorismo viene ora esplicitamente riconosciuta nelle raccomandazioni 30 e 31. Una guida per la conduzione di indagini

<sup>33</sup> [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

<sup>34</sup> <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/>

---

finanziarie (*Financial Investigations Guidance*) illustra idee e concetti che possono essere ripresi dalle persone e istituzioni responsabili al fine di rendere possibilmente ancora più efficace questo tipo di indagini. La guida contiene tutta una serie di rimandi a informazioni più approfondite sulla conduzione di indagini finanziarie.

**Lavori in corso relativi alla tipologia del riciclaggio di denaro**

Per il prossimo anno sono previsti i seguenti lavori sulla tipologia:

- il GAFI sta elaborando una guida pratica per la realizzazione sul piano nazionale di analisi dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La guida, concepita per aiutare i Paesi a realizzare le proprie analisi dei rischi nazionali, settoriali o tematiche, trae ispirazione dalla nuova raccomandazione 1 e dalla relativa nota esplicativa, che esige dai Paesi di identificare, valutare e comprendere i rischi esistenti a livello nazionale in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il risultato delle analisi dei rischi può anche servire da base per la scelta delle misure di diligenza da adottare.

## 6. Link su Internet

### 6.1. Svizzera

#### 6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

<a href="http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html">http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html</a>	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
<a href="http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldformular.html">http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldformular.html</a>	Modulo di comunicazione di MROS

#### 6.1.2 Autorità di vigilanza

<a href="http://www.finma.ch">http://www.finma.ch</a>	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
<a href="http://www.esbk.admin.ch">http://www.esbk.admin.ch</a>	Commissione federale delle case da gioco

#### 6.1.3 Organismi di autodisciplina

<a href="http://www.arif.ch">http://www.arif.ch</a>	Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
<a href="http://www.oadfct.ch/">http://www.oadfct.ch/</a>	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
<a href="http://www.oarg.ch">http://www.oarg.ch</a>	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
<a href="http://www.polyreg.ch">http://www.polyreg.ch</a>	PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina
<a href="http://www.sro-sav-snv.ch">http://www.sro-sav-snv.ch</a>	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)
<a href="http://www.leasingverband.ch/46/SRO.html">http://www.leasingverband.ch/46/SRO.html</a>	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
<a href="http://www.sro-treuhandsuisse.ch/">http://www.sro-treuhandsuisse.ch/</a>	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)

<a href="http://www.vsv-asg.ch/">http://www.vsv-asg.ch/</a>	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
<a href="http://www.vqf.ch">http://www.vqf.ch</a>	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)
<a href="http://www.sro-svv.ch">http://www.sro-svv.ch</a>	Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)
<a href="https://www.sfa.ch/">https://www.sfa.ch/</a>	Swiss Funds Association SFA
<a href="http://www.svig.org/">http://www.svig.org/</a>	Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

#### 6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

<a href="http://www.swissbanking.org">http://www.swissbanking.org</a>	Associazione svizzera dei Banchieri
<a href="http://www.swissprivatebankers.com">http://www.swissprivatebankers.com</a>	Associazione svizzera dei Banchieri privati
<a href="http://www.svv.ch">http://www.svv.ch</a>	Associazione svizzera d'Assicurazioni

#### 6.1.5 Altri

<a href="http://www.ezv.admin.ch">http://www.ezv.admin.ch</a>	Amministrazione federale delle dogane
<a href="http://www.snb.ch">http://www.snb.ch</a>	Banca nazionale svizzera
<a href="http://www.ba.admin.ch">http://www.ba.admin.ch</a>	Ministero pubblico della Confederazione
<a href="http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it">http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it</a>	Segreteria di Stato dell'economia / sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
<a href="http://www.bstger.ch/">http://www.bstger.ch/</a>	Tribunale penale federale

## 6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

### 6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

<a href="http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members">http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members</a>	Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet
---	--

### 6.2.2 Organizzazioni internazionali

<a href="http://www.fatf-gafi.org">http://www.fatf-gafi.org</a>	Financial Action Task Force on Money Laundering
<a href="http://www.unodc.org">http://www.unodc.org</a>	United Nations Office on Drugs and Crime
<a href="http://www.egmontgroup.org/">http://www.egmontgroup.org/</a>	Gruppo Egmont
<a href="http://www.cfatf.org">http://www.cfatf.org</a>	Caribbean Financial Action Task Force

### 6.3. Altri Link

<a href="http://europa.eu/">http://europa.eu/</a>	Unione Europea
<a href="http://www.coe.int">http://www.coe.int</a>	Consiglio d'Europa
<a href="http://www.ecb.int">http://www.ecb.int</a>	Banca centrale europea
<a href="http://www.worldbank.org">http://www.worldbank.org</a>	Banca mondiale
<a href="http://www.bka.de">http://www.bka.de</a>	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
<a href="http://www.fbi.gov">http://www.fbi.gov</a>	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
<a href="http://www.interpol.int">http://www.interpol.int</a>	Interpol
<a href="http://www.europol.net">http://www.europol.net</a>	Europol
<a href="http://www.bis.org">http://www.bis.org</a>	Banca dei regolamenti internazionali
<a href="http://www.wolfsberg-principles.com">http://www.wolfsberg-principles.com</a>	Gruppo Wolfsberg

**RAPPORTO 2012**

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA  
FEDPOL  
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23  
[info@fedpol.admin.ch](mailto:info@fedpol.admin.ch)  
[www.fedpol.ch](http://www.fedpol.ch)

